



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 43

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 luglio 2018

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) Pag. 5

Commissioni congiunte

1^a (Affari costituzionali-Senato) e I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni-Camera):

Plenaria Pag. 6

5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 4) » 8

7^a (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Plenaria » 9

10^a (Industria, commercio, turismo-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):

Plenaria » 11

14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria » 13

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10) Pag. 15

Sottocommissione per i pareri » 15

Plenaria » 16

2^a - Giustizia:

Plenaria » 36

Sottocommissione per i pareri » 47

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente: FIBP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI-MAIE-USEI: Misto-PSI-MAIE-USEI.

3 ^a - Affari esteri:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	<i>Pag.</i>	48
<i>Plenaria</i>	»	48
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	53
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	56
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	63
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	»	71
<i>Plenaria</i>	»	71
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	76
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	77
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	»	83
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	84
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	93

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	102
--	-------------	-----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 11^a (Lavoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 43^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 luglio 2018.

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 24 luglio 2018

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente
GASPARRI

Orario: dalle ore 19,50 alle ore 20,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI CONGIUNTE

1^a (Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

della Camera dei deputati

Martedì 24 luglio 2018

Plenaria

2^a Seduta

*Presidenza del Presidente della I Commissione della Camera
BRESCIA*

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Fraccaro.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta sulle relative linee programmatiche

Il presidente BRESCIA informa che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ricorda che nella seduta del 12 luglio scorso si è svolta la relazione del ministro Fraccaro, nonché gli interventi di alcuni parlamentari, ai quali il Ministro ha replicato.

Intervengono il deputato CECCANTI (*PD*), il senatore ZANDA (*PD*) e i deputati MAGI (*Misto-+E-CD*) e POLLASTRINI (*PD*), ai quali replica il ministro FRACCARO.

Intervengono quindi la senatrice MANTOVANI (M5S), il senatore PARRINI (PD) e i deputati GIORGIS (PD), DI MAIO (PD), SISTO (FI), IEZZI (Lega), BERTI (M5S), SILLI (FI) e PRISCO (FDI), ai quali risponde il ministro FRACCARO.

Il presidente BRESCIA ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 24 luglio 2018

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

*Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
PESCO*

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,50

*AUDIZIONI INFORMALI DEI RAPPRESENTANTI DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO SUL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA STRUTTURA
DEL BILANCIO DELLO STATO DI CUI ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 32*

COMMISSIONI CONGIUNTE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Martedì 24 luglio 2018

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della VII Commissione della Camera
GALLO

indi del Presidente della 7^a Commissione del Senato
PITTONI

Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali Bonisoli.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GALLO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Prosegue l'audizione, sospesa nella seduta del 10 luglio.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato SGARBI (*FI*), la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), i deputati MOLLICONE (*FDI*), Cristina PATELLI (*Lega*), Alessandra CARBONARO (*M5S*) e Gloria SACCANI JOTTI (*FI*), il senatore MARCUCCI (*PD*), i deputati ACUNZO (*M5S*) e ANZALDI (*PD*), Emanuela ROSSINI (*Misto-Min.Ling*), FUSACCHIA (*Misto-+E-CD*) e CASCIELLO (*FI*).

Replica il ministro BONISOLI.

Il presidente PITTONI ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,45.

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Martedì 24 luglio 2018

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza della Presidente della X Commissione della Camera
SALTAMARTINI

Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente SALTAMARTINI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo sugli indirizzi programmatici del suo Dicastero, con riferimento alla materia del turismo

La presidente SALTAMARTINI rivolge un indirizzo di saluto al ministro Centinaio e lo invita a svolgere il proprio intervento.

Il ministro CENTINAIO illustra gli indirizzi programmatici del suo Dicastero, con riferimento alla materia del turismo.

Intervengono quindi la deputata MORETTO (PD), il senatore BIASOTTI (FI-BP), la deputata ALEMANNI (M5S), la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (Fdi), la deputata ANDREUZZA (Lega), il senatore CROATTI (M5S), il deputato BARELLI (FI), il senatore MARTI (L-SP), la senatrice BELLANOVA (PD), il senatore RIPAMONTI (L-SP) e la deputata MASI (M5S).

La presidente SALTAMARTINI ringrazia il ministro Centinaio per il suo intervento e rinvia il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONI CONGIUNTE

14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 24 luglio 2018

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera
BATTELLI

Interviene il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Maurizio Massari.

La seduta inizia alle ore 12,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BATTELLI (M5S) avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

AUDIZIONE DEL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UNIONE EUROPEA, AMBASCIATORE MAURIZIO MASSARI

Il presidente BATTELLI (M5S) introduce l'audizione.

L'ambasciatore Maurizio MASSARI svolge una relazione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore LICHERI (M5S), presidente della 14^a Commissione del Senato, la senatrice BONINO (Misto-PEcEB), i deputati DE LUCA (PD), IANARO (M5S), PETTARIN (FI), GIGLIO VIGNA (Lega), ROSSINI (Misto-Min. Ling.) e DE GIORGI (M5S), la senatrice GAUDIANO (M5S), la deputata ROSSELLO (FI), le senatrici ANGRISANI (M5S), TESTOR (FI-BP) e GIANNUZZI (M5S), i deputati BIANCHI (Lega) e SENSI (PD) e la senatrice BONFRISCO (L-SP).

Segue la replica dell'ambasciatore Maurizio MASSARI che risponde alle osservazioni e ai quesiti.

Il presidente BATTELLI (M5S) ringrazia l'ambasciatore Massari per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 24 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 12,10
(sospensione: dalle ore 10,15 alle ore 11,50)

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 648 (D-L 86/2018 – RIORDINO
DEI MINISTERI)*

Sottocommissione per i pareri

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 12,15.

(675) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore PARRINI (PD) chiede che l'esame del provvedimento in titolo, nonché dei relativi emendamenti, venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(624) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici

(Parere alla 3^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP*) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(627) Deputato VIGNAROLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e l'emendamento 1.1 ad esso riferito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,25.

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava e per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 12,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. 648 (d-l 86/2018 – riordino dei Ministeri), che si sono svolte dinanzi all’Ufficio di Presidenza nella mattina di oggi, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(648) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*), all’esito delle audizioni informali svolte nella giornata odierna, conferma il proprio avviso contrario sul provvedimento, in particolare con riferimento al trasferimento delle competenze in materia di turismo al Ministero dell’agricoltura. Ritiene inopportuno, soprattutto a livello organizzativo, l’accorpamento di due settori tanto differenti, anche dal punto di vista dei risultati economici: il settore del turismo, infatti, continua il *trend* positivo di crescita, mentre il comparto primario permane in una situazione di grave crisi.

Ribadisce che sarebbe stato preferibile valorizzare tutto il *made in Italy*, con l’istituzione di un apposito Dicastero, nell’ambito del quale avrebbe trovato idonea collocazione anche il turismo, che rappresenta una vera e propria industria per il Paese, nonché un volano per la crescita economica.

Annuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti.

Il senatore PERILLI (*M5S*) ritiene che, nel corso delle audizioni, non siano emersi elementi ostativi tali da giustificare un atteggiamento contrario rispetto al provvedimento.

Al contrario, appare condivisibile, in particolare, la riorganizzazione delle competenze e della struttura dei Ministeri dell’agricoltura e dell’ambiente, non solo sotto il profilo operativo e funzionale, ma altresì dal punto di vista delle finalità politiche che si intende perseguire con il provvedimento.

Da un lato, infatti, si valorizzano le eccellenze del territorio, per accrescerne la capacità competitiva, con riferimento alla produzione agricola e ai beni paesaggistici. Dall'altro, si ampliano le competenze del Ministero dell'ambiente, con l'attribuzione dei compiti in materia di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord, precedentemente assegnati a una specifica struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in materia di sicurezza agroalimentare in Campania e di monitoraggio – anche di tipo sanitario – nei territori della Regione Campania e nei Comuni di Taranto e Statte.

A suo avviso, ciò appare particolarmente opportuno, considerata la pregressa esperienza del ministro Costa nella gestione delle emergenze ambientali.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*), integrando il proprio intervento in discussione generale, svolto nella seduta del 18 luglio, ritiene che, se si intende sopprimere la struttura di missione denominata «Italia sicura», competente in materia di dissesto idrogeologico, infrastrutture idriche ed edilizia scolastica, bisognerebbe trasferirne il personale presso il Ministero dell'ambiente, anche per non disperdere il *know-how* e l'esperienza sui progetti già avviati.

Tale Dicastero, infatti, a seguito di inopportuni processi di esternalizzazione delle proprie funzioni, al momento non sembra disporre delle necessarie capacità in ambito tecnico per svolgere i nuovi compiti.

Il senatore PARRINI (*PD*) ribadisce la propria contrarietà sul provvedimento, che rischia di determinare incertezza e confusione in ambiti nei quali, in questi anni, sono stati ottenuti risultati positivi, quali gli investimenti per la prevenzione del dissesto idrogeologico e gli interventi di ristrutturazione dell'edilizia scolastica.

Concorda con il senatore Pagano sull'opportunità di dedicare un'attenzione particolare al settore del turismo, che ha legami evidenti con il patrimonio dei beni culturali; pertanto, sarebbe illogico trasferire al Ministero dell'agricoltura le dotazioni organiche ed economiche della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali.

A suo avviso, il provvedimento è illogico e lascia presupporre che sia sorretto da ragioni di convenienza politica, più che da specifiche esigenze di efficienza.

Annuncia, quindi, la presentazione di proposte di modifica al testo del decreto.

Il PRESIDENTE dichiara così conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

La relatrice SAPONARA (*L-SP*) presenta una proposta di parere, pubblicata in allegato, precisando che tuttavia il testo potrà essere ulteriormente modificato e integrato, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ancora non trasmesso alle Camere.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*) esprime apprezzamento per lo spirito collaborativo della relatrice e per la proposta di parere articolata e completa, nella quale sono state recepite molte delle considerazioni espresse da associazioni ed enti del Terzo settore auditi. Restano alcune questioni di dettaglio, che potranno essere affrontate dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

In ogni caso, ritiene opportuno prefigurare la possibilità di nuovi interventi correttivi, magari per iniziativa parlamentare, da apportare successivamente.

Il senatore GRASSI (*M5S*) esprime il proprio apprezzamento sull'ampio lavoro svolto dalla relatrice, peraltro su una materia davvero complessa.

Ritiene opportuno, tuttavia, introdurre due correttivi di natura tecnica, per rendere più comprensibile il testo normativo, con particolare riferimento alla condizione relativa al comma 1 dell'articolo 8, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Sottolinea, in primo luogo, la necessità di evidenziare – poiché dal testo non risulta immediatamente intellegibile – la doppia funzione del registro nazionale degli enti del Terzo settore, in quanto l'iscrizione ha effetto di pubblicità sia dichiarativa che costitutiva.

In secondo luogo, sarebbe preferibile precisare che, all'atto dell'iscrizione nel registro del Terzo settore delle associazioni riconosciute, si trasferisce automaticamente anche la relativa qualifica della personalità giuridica. Probabilmente potrebbe essere valutata la possibilità di collocare il nuovo comma *1-bis* dell'articolo 22 all'interno dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 117 del 2016, relativo alla procedura di iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Infine, è auspicabile, a suo avviso, un ulteriore intervento, da attuare successivamente, finalizzato a un riordino del codice del Terzo settore unicamente sul piano della tecnica normativa.

Il senatore PARRINI (*PD*) ritiene che molti dei rilievi formulati dalle associazioni *non profit* e del mondo del volontariato e inseriti nella proposta di parere dalla relatrice siano condivisibili.

Vi sono, tuttavia, alcuni profili critici. In particolare, a suo avviso, è inaccettabile la condizione relativa alla soppressione degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplinano, rispettivamente, l'accreditamento e il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato. Ritiene che tale proposta avrebbe effetti sperequativi nella distribuzione delle risorse, con conseguenze negative per i territori del Centro e, soprattutto, del Sud d'Italia.

Si riserva di evidenziare ulteriori aspetti da modificare dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Auspica, pertanto, che si proceda a una votazione della proposta di parere per parti separate, in modo da consentire la più ampia condivisione sul testo, lasciando al contempo la possibilità alle opposizioni di evidenziare gli aspetti non condivisibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(675) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che, all'articolo 1, comma 1, sia specificato a quale data i procedimenti penali debbano risultare pendenti per godere della prevista sospensione dei termini e del corso della prescrizione.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD*) evidenzia profili di irragionevolezza e inopportunità del provvedimento, che fra l'altro non sembra rispondere ai requisiti di necessità e urgenza.

A suo avviso, la sospensione dei procedimenti penali dovrebbe essere prevista per motivi ben più gravi della dichiarazione di inagibilità degli immobili adibiti all'esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari. Per quanto la situazione desti preoccupazione, ciò non appare sufficiente per assumere una misura che finisce per ledere il diritto di difesa, tutelato dagli articoli 24 e 101 della Co-

stituzione, determinando altresì costi elevati ai danni della pubblica amministrazione.

A nome del Gruppo, annuncia, pertanto, un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 13,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 33

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– lo schema di decreto in esame introduce alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante codice del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 1 della legge delega n. 106 del 2016, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;

– come evidenziato dalla relazione governativa, l'intervento integrativo e correttivo in oggetto discende dai giudizi di legittimità instaurati dalle Regioni Lombardia e Veneto in ordine ad alcune disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché da esigenze di correzione sistemica e tiene conto altresì delle proposte formulate dagli *stakeholder* di riferimento;

considerato che:

– lo schema di decreto legislativo intende individuare le attività esercitabili dagli enti del Terzo settore; conferire maggiore chiarezza all'ordinamento contabile e fiscale di tali enti, nonché modulare gli oneri amministrativi ai loro profili dimensionali; accrescere la rappresentatività degli enti all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore e implementare il coinvolgimento delle Regioni in materia di utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, mediante lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– lo schema persegue inoltre la finalità di estendere anche alle organizzazioni di volontariato – e non solo alle fondazioni – le risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché di riconoscere a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali, la possibilità di emettere titoli di solidarietà;

– lo schema è volto altresì a individuare le attività svolte dagli enti del Terzo settore, che si caratterizzano per essere non commerciali; a coordinare la disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), con la disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto, nonché con le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,

rilevato che:

– tale intervento correttivo, tuttavia, non sembra corrispondere completamente alle premesse, come attestano la mancata intesa sancita in sede di Conferenza unificata a causa della contrarietà delle Regioni Lombardia e Veneto, nonché i rilievi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione,

esprime parere non ostativo, a condizione che:

– sia riconosciuto alle Regioni, in quanto naturali conoscitrici dei bisogni locali e in grado di soddisfare gli stessi, un ruolo determinante – attraverso opportune forme di coinvolgimento – nella definizione, programmazione e promozione del Terzo settore, anche in considerazione dell'impatto delle attività ricadenti nel Terzo settore su numerosi ambiti materiali affidati alla gestione delle Regioni;

– sia soppresso l'articolo 5 (*Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), riguardante gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati, in quanto non si reputa congrua l'elevazione, da euro centomila a duecentoventimila euro annui, del limite di entrate per la decorrenza dell'obbligo di trasparenza;

– sia soppresso l'articolo 6 (*Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), che incide sul trattamento economico e normativo dei lavoratori, in quanto volto a introdurre una deroga alla previsione del limite massimo di 1 a 8 nella differenza retributiva tra lavoratori dipendenti degli enti del Terzo settore, allo scopo di acquisire specifiche competenze nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e post-universitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

– all'articolo 7 (*Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), lettera *b*), sia apportata un'ulteriore modificazione al comma 7, allo scopo di ampliare il novero delle eccezioni all'incompatibilità tra attività di volontariato e qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, includendovi le organizzazioni di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012; sia inoltre apportata una modificazione che preveda la non applicabilità del solo comma 5 dell'articolo 17, in luogo dell'intero Titolo III, agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-*bis* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento;

– all'articolo 8 (*Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, la lettera *a*) sia sostituita dalla seguente: «*a*) al comma 1, la parola "possono" è sostituita dalle parole: "che intendono ottenerla"; la parola "acquistare" è sostituita dalla parola: "acquistano";

dopo le parole "registro unico nazionale del Terzo settore", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi del presente articolo»); alla lettera *b*), capoverso 1-*bis*, dopo le parole: «che ottengono», siano inserite le seguenti: «la personalità giuridica attraverso» e sia aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per tutti gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore rimane ferma la possibilità di acquisire o mantenere la personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.» e sia inserito il riferimento anche alla Regione, quale soggetto destinatario della comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Tali modificazioni si rendono necessarie allo scopo di chiarire il contenuto delle nuove norme in materia di acquisto della personalità giuridica degli enti del Terzo settore e al fine di evitare incertezze interpretative, con riferimento agli enti che scelgano di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nei registri di cui al D.P.R. n. 361 del 2000 e di acquisire solo la qualità di ente del Terzo settore mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale;

– all'articolo 18 (*Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 117 del 2017*), al comma 1, lettera *b*), dopo le parole «al comma 3», siano inserite le seguenti: «dopo la parola «3», sia inserita la seguente: «4,» e, alla lettera *c*), dopo le parole «al comma 4,» siano inserite le seguenti: «dopo la parola "2", la parola "4," è soppressa e, alla». Tale modificazione si rende necessaria, in quanto l'ambito "4", ora relativo alla sola regione Veneto, risulta erroneamente collocato nel comma 4, tra gli organismi territoriali di controllo aventi competenza su due Regioni;

– all'articolo 19 (*Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 117 del 2017*), allo scopo di introdurre una programmazione triennale delle risorse, per permettere alle Regioni e alle Province autonome una pianificazione di più ampio respiro e un utilizzo più efficiente dei fondi, al comma 1, siano aggiunte, infine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "disponibili sul Fondo medesimo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "riferite ad un triennio".»;

– all'articolo 21 (*Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 117 del 2017*), al comma 1, sia soppressa la lettera *c*), allo scopo di non restringere il campo degli enti del Terzo settore finanziabili con i titoli di solidarietà;

– all'articolo 8 del decreto legislativo n. 117 del 2017, relativo alla destinazione del patrimonio e all'assenza di scopo di lucro, al comma 3, lettera *b*), siano sopresse le parole: «,lettere *b*), *g*) o *h*)». Tale intervento si rende necessario allo scopo di estendere a tutte le attività di cui all'articolo 5 del codice, quando finalizzate ad acquisire professionalità specifiche ad alto livello di competenza, nelle forme di lavoro subordinato, senza alcuna limitazione, la deroga alla norma che considera distribuzione di utili la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

– all'articolo 9 del decreto legislativo n. 117 del 2017, riguardante la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, la norma sia integrata, tenendo conto della peculiarità degli enti religiosi, come del resto già previsto nel decreto legislativo sull'impresa sociale. In tale prospettiva, si preveda che, in caso di cessazione, da parte dell'ente religioso, delle attività di cui all'articolo 5 del decreto n. 117, i beni residui del patrimonio destinato allo svolgimento di dette attività rimangano allo stesso ente religioso, ovvero siano devoluti ad enti del Terzo settore che abbiano analoga natura e finalità, secondo le disposizioni dello statuto, del regolamento o della Autorità religiosa competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Si tratta infatti di patrimonio «destinato», che resta nella proprietà dell'ente religioso, ma viene finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5. Pertanto, qualora queste non possano più essere perseguite, detto patrimonio non può che rientrare nelle disponibilità dello stesso ente religioso. Il mancato chiarimento su questo aspetto rischia di condizionare negativamente, rispetto alla riforma, le scelte degli enti religiosi, che hanno grandi tradizioni ed esperienza, particolarmente negli ambiti dei servizi alla persona;

– all'articolo 36 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 1, dopo le parole: «In ogni caso, il numero dei lavoratori» sia aggiunta la parola: «subordinati»; siano soppresse le parole: «cinquanta per cento del»; la parola: «cinque» sia sostituita dalla seguente: «venti». Tale intervento, pur salvaguardando il principio della prevalenza del lavoro volontario, consente di non sfavorire gli enti diversi dall'impresa sociale rispetto a quest'ultima, nella quale il rapporto tra volontari e lavoratori è di 1 a 1. Si precisa altresì che i termini di raffronto riguardano esclusivamente il lavoro subordinato;

– siano soppressi l'articolo 61, comma 2 e l'articolo 62, comma 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017, in quanto la norma ivi prevista è suscettibile di ledere il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, di cui all'articolo 120 della Costituzione, e le competenze riconosciute a Regioni ed enti locali in materia;

– all'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 7, dopo le parole: «attività commerciale», siano inserite le seguenti: «e delle cooperative sociali e loro consorzi». Tale modifica, nell'inserire anche le cooperative sociali e i loro consorzi fra gli enti che possono beneficiare dell'esenzione o riduzione del pagamento dei tributi locali, è coerente con il criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *m*), della legge n. 106 del 2016, il quale prevede che la revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sia effettuata fatte salve le condizioni di maggior favore relative, tra gli altri, alle cooperative sociali;

– all'articolo 88 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 1, dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",» siano inserite le seguenti: «del regolamento (UE) n. 360/2012 del

25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis", concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale»;

- all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017, comma 2, sia esteso da diciotto a ventiquattro mesi il termine per adeguarsi alle disposizioni del codice e il termine per la modifica degli statuti.

Formula, quindi, le seguenti osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo:

- all'articolo 4 (*Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, occorre sostituire la lettera *b*) con la seguente: «*b*) al comma 2, le parole "finanziario per cassa" sono sostituite dalle seguenti "gestionale redatto secondo il criterio di cassa o in base al principio della competenza economica di cui all'articolo 2423 del codice civile"». Si tratta di una precisazione che, nel consentire di procedere sia con il criterio di cassa sia con quello della competenza economica, appare più compatibile con la natura di alcuni enti minori, che non possono subire limitazioni nella scelta del criterio di imputazione e contabilizzazione di oneri e proventi;

- sempre all'articolo 4 (*Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), allo scopo di coordinare le disposizioni ivi previste con le altre disposizioni del codice del Terzo settore, in particolare con il Titolo X, inerente alla disciplina fiscale, appare necessario apportare le seguenti modificazioni: *a*) dopo la lettera *a*) inserire la seguente: «*a-bis*) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. Salva diversa prescrizione dello statuto, l'organo competente dell'ente del Terzo settore convoca l'assemblea, ove presente, per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale"»; *b*) dopo la lettera *b*), inserire la seguente: «*b-bis*) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo "Tale obbligo non si applica agli enti del Terzo settore che determinano il proprio reddito in base ai regimi forfetari di cui agli articoli 80 e 86 del Codice"»; *c*) alla lettera *c*), dopo le parole «al comma 6», inserire le seguenti: «sostituire le parole "dell'attività" con le seguenti "delle attività"»;

- all'articolo 15 (*Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 117 del 2017*), occorre prevedere, nell'ambito dell'incremento dei membri del Consiglio nazionale del Terzo settore, un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;

- all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, alla lettera *a*), al capoverso 2-*bis*, occorre sopprimere le parole: «e per non oltre due periodi di imposta consecutivi»; sempre al capoverso 2-*bis*) sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'ente eserciti attività di interesse generale rientranti in diverse categorie di cui all'articolo 5, le condizioni per la non commerciabilità delle attività di cui al comma 2 possono riferirsi alla totalità delle attività

stesse.», in modo tale che, in presenza di un complessivo equilibrio funzionale e di gestione delle attività di interesse generale, l'eventuale avanzo di gestione di una attività non comporti la commercializzazione della stessa;

– ancora all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, alla lettera c), appare opportuno sostituire il capoverso 5-bis con il seguente: «5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote e i contributi associativi dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, ed i proventi e le entrate di cui ai successivi articoli 84 e 85, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.» Tale modificazione, in un'ottica di coordinamento e di coerenza con il quadro normativo, è volta a ricondurre alle entrate che concorrono alla qualifica di ente non commerciale anche i proventi derivanti da attività che non sono considerate commerciali se svolte da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

– sempre all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), alla lettera a), occorre premettere la seguente: «0a) al comma 2, dopo le parole "che non superano i costi" è aggiunta la parola "pieni" (in proposito, si segnala che l'espressione "costo effettivo" è suscettibile di incertezze interpretative in ambito aziendalistico. Appare pertanto necessario ricorrere, più correttamente, alla dizione tecnica "costi pieni effettivi", che ricomprende la totalità dei costi sostenuti per l'attività); dopo la lettera a) occorre inserire la seguente: "a-ter) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: »a) le entrate derivanti dalle raccolte fondi di cui all'articolo 7, a condizione che siano integralmente destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei precedenti commi 2 e 3;"» (con riferimento al regime di non imponibilità fiscale delle entrate derivanti dalle raccolte fondi, si rende necessario introdurre l'esplicita condizione che tali entrate siano integralmente destinate allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale di cui al decreto 5 del codice) e, alla lettera b), dopo le parole "del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento" sono inserite le seguenti: ", anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,"» (la modificazione è volta ad escludere dalla formazione del reddito degli enti del Terzo settore le entrate derivanti dai rapporti contrattuali di qualsiasi natura con la pubblica amministrazione);

– all'articolo 29 (*Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), occorre coordinare il testo con quanto previsto nelle altre sezioni del codice in merito agli adempimenti civilistici inerenti la contabilità e il bilancio. Pertanto, al comma 1, occorre sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, lettera a), le parole: "in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo" sono sostituite dalle seguenti: "nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente"» e occorre sostituire la lettera *c*) con la seguente: «*c*) al comma 6, le parole "rendiconto o del" sono soppresse e le parole ", entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio," sono soppresse»;

- all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), dal momento che sarà eliminata la dicitura Onlus, occorre specificare che tra gli enti del Terzo settore sono da ricomprendersi anche le cooperative sociali, già Onlus di diritto, come previsto dall'articolo 89, comma 7, lettera *b*);

- ancora all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), appare opportuno apportare una modifica volta ad agevolare l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro unico, permettendo, nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal codice, la possibilità di applicare, per i sodalizi sportivi riconosciuti dal CONI, le disposizioni tributarie del TUIR. Pertanto, al comma 1, dopo la lettera *b*), occorre inserire la seguente: «*b-bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «*3-bis*. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*) non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute quali enti del Terzo settore che risultano iscritte anche nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni»;

- di nuovo con riferimento all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), appare opportuno intervenire sull'articolo 148, comma 3, del TUIR, reintroducendo, con riferimento alle attività che non si considerano commerciali, le associazioni culturali e quelle di formazione extra-scolastica della persona, purché vi sia una congrua, periodica verifica delle attività svolte dall'ente;

- sempre all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), al comma 3, alla lettera *b*), occorre sostituire le parole: «escluse le cooperative sociali nonché le imprese sociali costituite in forma di società» con le seguenti: «incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società», al fine di evitare l'esclusione delle cooperative sociali dal novero degli enti del Terzo settore non commerciali, purché l'oggetto sociale prevalente della cooperativa sia l'offerta di servizi alla persona;

- all'articolo 31 (*Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), si rileva la necessità che, oltre all'assemblea ordinaria, possano approvare le modifiche agli statuti anche altri organismi, che operano con funzioni tendenzialmente equivalenti, considerando che l'assemblea ordinaria non è prevista tra gli organi sociali delle fondazioni e che, nelle associazioni di maggiori dimensioni, la convocazione dei soci ha di norma cadenza pluriennale. Pertanto, alla lettera *a*), prima delle parole: «al fine di adeguarli», occorre inserire le seguenti: «o di organismo equivalente».

Formula, inoltre, le seguenti osservazioni sul decreto legislativo n. 117 del 2017:

- all'articolo 5, per quanto concerne le attività di interesse generale, l'elencazione di tali attività sembra essere ispirata più alla concezione

di un volontariato esclusivo erogatore di servizi, che al volontariato di *advocacy* impegnato per il contrasto all'emarginazione sociale e all'attuazione del BES per tutte le persone. Inoltre, non sono conosciuti i metodi per individuare queste attività, quali i criteri di identificazione, dal momento che una stessa attività può essere o meno di interesse generale, anche in relazione ai destinatari e al contesto in cui si agisce e si opera;

– all'articolo 11, dopo il comma 3, appare opportuno inserire il seguente: «3-*bis*. L'iscrizione nel registro unico del Terzo settore non è incompatibile con l'iscrizione nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni. Gli enti del Terzo settore che risultano contemporaneamente iscritti in entrambi i registri indicano gli estremi dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, congiuntamente agli estremi di iscrizione nel registro Coni.»;

– all'articolo 33, al comma 3, occorre aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui le entrate e i proventi connessi eccedano il rimborso delle spese sostenute e documentate, l'attività rientra tra le attività diverse di cui all'articolo 6», al fine di salvaguardare la possibilità di svolgere alcune attività di prestazione di servizi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, a fronte del pagamento di corrispettivi;

– all'articolo 35, dopo il comma 3, appare opportuno inserire il seguente: 3-*bis*: «Gli EPS riconosciuti dal CONI si considerano associazioni di promozione sociale, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui al comma 3, in quanto enti composti da soggetti senza scopo di lucro che promuovono attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del presente decreto»;

– con riferimento all'articolo 41, per quanto concerne le reti associative, occorre rilevare che il numero degli aderenti fissato per essere riconosciuta rete nazionale, o anche solo rete associativa, rischia di favorire poche grandi reti, escludendone di fatto molte, attualmente già esistenti ed attive, che non raggiungerebbero le dimensioni attualmente indicate;

– sempre con riferimento all'articolo 41, al comma 1, lettera *b*), dopo la parola: «rappresentanza», occorre inserire le parole: «e sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro che si applicano a lavoratori e lavoratrici operanti in enti di Terzo settore», al fine di considerare pur sempre enti del Terzo settore gli enti di rappresentanza, quali sono le reti associative, che sottoscrivono contratti collettivi di lavoro;

– all'articolo 44, al comma 2, appare opportuno aggiungere il seguente periodo: «Le società di mutuo soccorso di cui al presente comma, ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, possono applicare le disposizioni dell'articolo 22», in tal modo consentendo ad esse di acquisire la personalità giuridica, qualora le stesse scelgano di iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore, anziché al registro delle imprese;

– all'articolo 48, al comma 3, appare opportuno sostituire il primo periodo con il seguente: «I bilanci di cui agli articoli 13 e 14 devono essere depositati entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio», affinché il deposito del bilancio non sia fissato temporal-

mente a un dato momento dell'anno solare, bensì articolato in base alla data di chiusura dell'esercizio e al termine di approvazione;

– all'articolo 55, riguardante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore da parte delle amministrazioni pubbliche, si rileva che la attivazione del partenariato per specifici progetti di servizio debba realizzarsi sempre mediante forme di accreditamento. Per questo motivo, si reputa necessario, al comma 4, sopprimere la parola «anche»;

– all'articolo 56, appare opportuno estendere la possibilità del rapporto in convenzione a tutti gli enti del Terzo settore e inserire un vincolo territoriale e una migliore specificazione di quali siano i requisiti delle disposizioni contenute nelle convenzioni stesse. A tal fine, occorre apportare le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, dopo le parole: «le organizzazioni di volontariato» inserire le seguenti: «, gli enti del Terzo settore» e dopo le parole: «e le associazioni di promozione sociale» inserire le seguenti: «qualora esistenti nel territorio,»; *b)* al comma 2, sostituire le parole: «possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale» con le seguenti: «stipulate con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale possono prevedere esclusivamente il rimborso»; *c)* al comma 3, sostituire le parole: «delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale» con le seguenti: «enti del Terzo Settore»; dopo le parole: «Le organizzazioni», sopprimere le parole: «di volontariato e le associazioni di promozione sociale» e, dopo le parole «alla formazione e all'aggiornamento »qualora trattasi«,» inserire le seguenti; *d)* al comma 4, dopo le parole: «dignità degli utenti», inserire le seguenti: «il rispetto dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi,»; dopo le parole: «i rapporti finanziari», sopprimere le seguenti: «riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente»; dopo le parole: «copertura assicurativa,», inserire le seguenti: «l'osservanza di quanto previsto dal regolamento 2016/679/UE,»; dopo le parole: «controllo della loro qualità,», inserire le seguenti: «l'applicazione del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro»;

– sempre all'articolo 56, dopo il comma 1, occorre inserire il seguente: «1-bis. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, i sei mesi di anzianità d'iscrizione decorrono dall'iscrizione nei rispettivi registri speciali, antecedente la trasmigrazione nel registro unico nazionale del Terzo settore, in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 54.» e, analogamente, all'articolo 57, dopo il comma 2, occorre inserire il seguente: «2-bis. Per le organizzazioni di volontariato, i sei mesi di anzianità d'iscrizione decorrono dall'iscrizione nel registro speciale antecedente la trasmigrazione nel registro unico nazionale del Terzo settore, in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 54.». Le modifiche si rendono necessarie al fine di evitare che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri speciali e le organizzazioni di volontariato aderenti a una rete associativa, che trasmigreranno nel registro unico nazionale del Terzo

settore, non perdano l'anzianità di iscrizione necessaria per poter stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività o servizi di interesse generale a favore di terzi;

– all'articolo 57, relativo al Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, occorre chiarire l'effettivo ambito di applicazione della disposizione, che deve riguardare tutti gli enti del Terzo settore. Pertanto, occorre apportare le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, sopprimere parole: «di trasporto» e sostituire le parole: «in convenzione alle organizzazioni di volontariato» con le seguenti: «agli enti del Terzo settore secondo quanto previsto all'articolo 55, comma 4,»; sostituire la parola: «iscritte» con la seguente: «iscritti»; *b)* sopprimere il comma 2; *c)* sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Interventi e prestazioni sanitarie a mezzo ambulanza»;

– con riferimento agli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66, riguardanti la revisione in atto dei Centri di servizio del volontariato, si rileva che finalità, programmazione, controllo e sanzioni sono affidati ad una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, marginalizzando la dimensione regionale e territoriale. Inoltre, l'allargamento della fruizione dei servizi dei CSV anche ad enti di Terzo settore diversi dalle organizzazioni di volontariato di fatto determinerà inevitabilmente una drastica riduzione di opportunità proprio per quei soggetti del volontariato organizzato al servizio dei quali i centri di servizio sono stati inizialmente istituiti;

– con riferimento agli articoli 64 e 65, riguardanti rispettivamente l'Organismo nazionale e gli Organismi territoriali di controllo, si segnala che il sistema così delineato non valorizza adeguatamente il ruolo delle strutture di controllo territoriali, alle quali sono affidate funzioni meramente esecutive o istruttorie, peraltro da svolgere in conformità alle direttive dell'Organismo nazionale di controllo. Il sistema appare dunque fortemente orientato in senso centralista, laddove la disposizione di delega (articolo 5, comma 1, lettera *f*) della legge n. 106 del 2016) prevede che i compiti di controllo e programmazione delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato siano svolti dagli organismi regionali e sovraregionali, mentre è affidata all'organo nazionale solo una funzione di coordinamento;

– all'articolo 65, comma 3, lettera *b)*, si rende necessario sostituire le parole «espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio» con le parole «espressione degli enti del Terzo settore associativi del territorio»; analogamente, con riguardo all'articolo 65, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 117 del 2017, appare opportuno sostituire le parole «espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio» con le parole «espressione degli enti del terzo settore associativi del territorio»;

– all'articolo 66, al comma 3, occorre valutare l'opportunità di ricondurre alla giurisdizione del giudice ordinario i ricorsi contro i provvedimenti dell'Organismo Nazionale di Controllo sul sistema dei centri di servizio, in ragione della natura privatistica dell'organo;

– all'articolo 71, al comma 3, dopo le parole: «Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo», occorre inserire le seguenti: «nonché eventuali ulteriori importi determinati dall'Amministrazione proprietaria in base alle valutazioni sull'impatto sociale, occupazionale e culturale delle attività svolte» La modifica appare opportuna, al fine di consentire una possibile riduzione dell'onere concessorio in riferimento non solo ai benefici di natura meramente economica, ma anche a quelli derivanti dalla consegna alla pubblica fruizione del bene culturale;

– all'articolo 76, appare necessario prevedere l'estensione del contributo per l'acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali a tutti gli enti del Terzo settore, come precedentemente stabilito dall'articolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000. A tal fine, occorre apportare le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, dopo le parole: «organizzazioni di volontariato», inserire le seguenti: «e degli altri enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1,»; *b)* al comma 2, dopo le parole: «vigili del fuoco volontari», inserire le seguenti: «o degli altri enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1»;

– all'articolo 82, al comma 3, occorre prevedere l'esenzione dell'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV (Organizzazioni di Volontariato). L'imposta di registro potrebbe applicarsi in misura fissa esclusivamente agli atti, contratti, convenzioni ed ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale. Appare invece opportuno escludere l'imposta di registro per i contratti di appalto stipulati tra enti del Terzo settore di cui al comma 1 ed enti pubblici; occorre altresì introdurre, oltre all'esenzione del bollo negli atti giudiziari, anche l'esonero, per gli enti del Terzo settore, del contributo unificato; appare, infine, necessario prevedere che i comuni nel cui territorio operano gli enti del Terzo settore dispongano l'esonero dalle imposte e tributi comunali o, quantomeno, che tali enti possano beneficiare dell'esenzione nella misura del 50 per cento, non lasciando tale mera facoltà agli stessi comuni;

– all'articolo 85, al comma 4, per ragioni di coordinamento e di coerenza del quadro dispositivo, è necessario aggiungere il seguente periodo: «Le attività di cui al presente comma, svolte, alle condizioni ivi previste, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono ricomprese tra le attività di interesse generale di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera *i*) del presente decreto.»;

– con riferimento all'articolo 89, si rileva che la disposizione esclude l'applicazione agli enti del Terzo settore, tra l'altro, della disciplina della legge n. 398 del 1991, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche. Si tratta di disposizioni di favore

in materia di imposte sui redditi ed IVA. L'esclusione dell'applicazione di detta disciplina agli ETS costituirà un forte freno all'iscrizione al relativo registro delle associazioni sportive dilettantistiche. Appare opportuno, pertanto, prevedere che l'esclusione dell'applicazione della legge n. 398 del 1991 non operi per gli ETS che siano altresì iscritti nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI. Parimenti, appare congruo prevedere che, per dette associazioni sportive dilettantistiche, non operi l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 (*Testo Unico delle Imposte sui Redditi*), che disciplina la cosiddetta «decommercializzazione» dei proventi percepiti per prestazioni specifiche nei confronti di soci ed associati, qualora lo statuto recepisca alcune clausole, tra le quali il divieto della temporaneità del rapporto associativo;

– sempre all'articolo 89, per ragioni di coordinamento normativo, occorre inserire, dopo il comma 24, il seguente: «24-bis. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, all'articolo 1, i commi 125, 126, e 127 sono abrogati.»;

– all'articolo 98, appare opportuno sostituire le parole: «le associazioni riconosciute e non riconosciute» con le seguenti: «le associazioni riconosciute o non riconosciute», al fine di chiarire che la trasformazione, la fusione o la scissione opera solo tra associazione e fondazione, non tra associazione non riconosciuta e associazione riconosciuta.

Formula, infine, i seguenti rilievi:

– con riferimento all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017, occorre segnalare che la disposizione ivi prevista, in base alla quale, se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli *standard* tipizzati, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, iscrive l'ente nel registro stesso, non appare pienamente compatibile con i principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2 della legge n.106 del 2016, in particolare con riferimento all'indicazione di assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti (articolo 2, lettera c)). Se si considera che, negli altri casi, il termine a disposizione dell'ufficio è di sessanta giorni, appare evidente come la standardizzazione degli statuti, che è l'opposto della valorizzazione dell'autonomia, finisca con l'essere favorita ed incentivata, il che sembra non coerente con il nuovo impianto normativo;

– occorre definire in modo chiaro e univoco il ruolo delle associazioni e la perimetrazione del loro campo di operatività;

– è necessario un maggiore sforzo, da parte dello Stato, circa la velocizzazione della liquidazione del contributo del 5x1000, con possibilità di certificarne l'ammontare in tempi rapidi, per poter avere accesso al credito a condizioni vantaggiose;

– occorre prevedere donazioni totalmente detraibili senza alcun limite, tanto per i privati, quanto per le imprese;

– appare congruo introdurre un regime contributivo e di tassazione maggiormente vantaggioso per il Terzo settore, visto l'onorevole scopo che esso persegue nel sociale, anche e soprattutto a supporto e vantaggio delle amministrazioni locali territoriali, prevedendo una decontribuzione, totale o parziale, degli oneri sociali per il personale impiegato, spesso appartenente a categorie svantaggiate;

– con riferimento al divieto di temporaneità del rapporto associativo, appare opportuno segnalare come detta previsione statutaria, coerente con il principio di democraticità della struttura che è immanente all'intero sistema del Terzo settore, meriterebbe di essere espressamente richiesta a tutti gli enti del Terzo settore a base associativa;

– per quanto attiene al Consiglio nazionale del Terzo settore, al di là dei compiti attribuiti, appare evidente che l'attribuzione ad esso della competenza a esprimere pareri non vincolanti, anche se obbligatori, rischia di mortificare la funzione di questo organismo, rivelando, tra l'altro, una idea estremamente riduttiva del contributo che le organizzazioni della società civile possono offrire alla definizione delle scelte pubbliche, nel rispetto del valore della partecipazione democratica;

– occorre accomunare lo *status* di «Banda Musicale» a quello delle Associazioni Sportive Dilettantistiche;

– appare necessario istituire, presso le Regioni e Province autonome, un registro che abbia il compito di riconoscere lo *status* di «Banda Musicale», analogamente a quanto già in essere per il CONI;

– appare necessario un coordinamento fra le diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte direttamente e indirettamente dal Terzo settore;

– occorre valutare la possibilità di rendere più flessibili le regole sul rapporto fra il numero di volontari e il numero di collaboratori e sui limiti alle retribuzioni e al reperimento delle risorse.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 675
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando l'opportunità che, all'articolo 1, comma 1, sia specificato a quale data i procedimenti penali debbano risultare pendenti per godere della prevista sospensione dei termini e del corso della prescrizione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 24 luglio 2018

Plenaria**12^a Seduta**

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(675) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).

Dichiara inammissibili per estraneità al contenuto del decreto-legge gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.4.

Avverte che si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Interviene il senatore VITALI (*FI-BP*), il quale, pur premettendo come l'attuale emergenza del Tribunale di Bari non sia ascrivibile al Governo in carica, fa presente che l'emendamento 1.1 prevede la soppressione dell'articolo 1. Sollevando, infatti, dubbi circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza del decreto-legge, ricordando come l'emergenza giudiziaria barese sia in realtà risalente nel tempo. Manifesta

critiche nei confronti del provvedimento ricordando le perplessità espresse da tutti gli operatori del settore auditi. Nel corso della prima lettura esprime perplessità circa il rispetto del termine del 30 settembre 2018 ed evidenzia come la soluzione proposta consistente nella sospensione della prescrizione, al contrario rischi di favorire il verificarsi della medesima in considerazione del tempo che sarà poi necessario per rimettere in moto i procedimenti giudiziari che sarebbero sospesi per effetto del decreto. Paventa infine l'inutilità del provvedimento dal momento che lo stesso Governo da quanto risulta avrebbe già individuato una stabile adeguata alla soluzione dell'emergenza edilizia del circondario barese.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 1.4 di portata chiarificatrice sui processi pendenti e il senatore CUCCA (*PD*) illustra il contenuto gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.11, volti a specificare meglio il testo.

Il presidente OSTELLARI avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Interviene il senatore VITALI (*FI-BP*), per illustrare gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, esprimendo perplessità sul ricorso alla notifica telematica nei confronti degli imputati dei processi penali che sarebbero oggetto di temporanea sospensione in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge. Solleva dubbi circa la clausola di invarianza finanziaria del decreto e richiede pertanto che si provveda ad individuare un'adeguata copertura.

Richiama le osservazioni espresse dalla Commissioni affari costituzionali del Senato e chiede che si tenga conto di siffatti rilievi.

Il presidente OSTELLARI informa che è stato reso il parere della 1^a Commissione e che la 5^a Commissione deve ancora esprimersi sul testo e sugli emendamenti.

Il relatore PILLON (*L-SP*) rispetto al contenuto del parere della Commissione affari costituzionali, preannuncia la presentazione in Aula di un ordine del giorno di portata chiarificatrice sui processi pendenti.

Il senatore CUCCA (*PD*) ricorda la richiesta precedentemente presentata sulla valutazione di impatto e si associa ai rilievi testé svolti dal senatore Vitali.

Il presidente OSTELLARI ribadisce come vista la imminente scadenza di conversione del decreto-legge non vi sarebbe tempo sufficiente e come la questione fosse stata già affrontata dalla Commissione.

Il senatore CUCCA (*PD*) prende comunque atto criticamente della mancanza di una preventiva valutazione di impatto sugli effetti del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35) (Esame e rinvio)

Il relatore CANDURA (*L-SP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Lo schema di decreto è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione). Il provvedimento si articola in 22 articoli suddivisi in cinque Capi. L'articolo 1 individua l'oggetto dello schema e i cinque Capi riproducono in gran parte l'articolazione del decreto legislativo 95 del 2017. Modifiche alla revisione dei ruoli del personale sono apportate quindi in relazione alle fonti normative di riferimento, come novellate dal decreto legislativo 95 del 2017, secondo la seguente articolazione: nel Capo I in materia di personale della Polizia di Stato; nel Capo II per il personale dell'Arma dei carabinieri; nel Capo III in materia di personale della Guardia di finanza; nel Capo IV per il personale del Corpo di polizia penitenziaria. Il Capo V apporta modifiche al decreto legislativo n. 95 del 2017, con particolare riferimento alle disposizioni transitorie, finanziarie e finali.

Nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica si evidenzia che il provvedimento è correlato, in particolare, all'esigenza di introdurre «le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative, nonché da numerosi ricorsi pendenti presso molti Tribunali amministrativi regionali, alcuni dei quali hanno già sollevato questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria».

Per quanto attiene specificamente le competenze della Commissione, il RELATORE segnala che il Capo IV è composto di tre articoli (da 11 a 13) e apporta modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria: decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma della legge 15 dicembre 1990 n. 395» (articolo 11); decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante «Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85» (articolo 12); decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia peniten-

ziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 268 (articolo 13).

In particolare, l'articolo 11 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, prevedendo: alle lettere *a)*, *b)* e *c)* una modifica tecnica all'articolo 4, comma 4, relativamente alle funzioni degli assistenti capo; ed agli articoli 25 e 28, modifiche in materia di disciplina della formazione delle graduatorie di fine corso dei vincitori dei concorsi esterno ed interno per la nomina vice ispettore. Infine alle lettere *b)* e *c)*, ed *f)* introduce modifiche necessarie all'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo dei funzionari del Corpo, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.

L'articolo 12 incide sul decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, apportando le modifiche formali necessarie per adeguare il testo normativo al cambiamento della denominazione di alcune qualifiche del ruolo dei direttori tecnici, ora ruolo dei funzionari tecnici, prevedendo: al comma 1, dalla lettera *a)* alla lettera *m)*, la modifica degli articoli 1, 15, 22-*bis*, 24, 25, 26, 27, 30, 3-*bis*, 32 e 34, commi 1 e 6, e sostituendo, nella relativa disciplina ivi prevista che non viene alterata, il richiamo alle qualifiche soppresse di sostituto direttore tecnico nonché di direttore tecnico, direttore tecnico capo e direttore tecnico coordinatore superiore della rinnovata carriera dei funzionari tecnici.

L'articolo 13 introduce modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146 prevedendo al comma 1, alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, la modifica parziale della disciplina dell'accesso alla carriera dei funzionari nonché il perfezionamento della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per commissario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (n. 16)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *g)*, *h)* e *r)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice PIARULLI (*M5S*) si riserva di presentare nelle prossime sedute una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (n. 20)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *p*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP*) si riserva di presentare nelle prossime sedute una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (n. 29)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *f*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore PILLON (*L-SP*) si riserva di presentare nelle prossime sedute una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 675**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1**

MODENA, VITALI, DAMIANI, MINUTO

Sopprimere l'articolo.

1.2

MODENA, VITALI, DAMIANI, MINUTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. 1. Alla luce delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, sono attribuiti al Ministro della giustizia – che all'uopo può delegare il Prefetto territorialmente competente – poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, inclusi il potere di requisizione di immobili *ex* articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, il potere di derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e somma urgenza alle procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il potere di derogare, onde consentire la immediata utilizzazione di un immobile prescelto in quanto in linea di principio idoneo ad avviso della competente Conferenza Permanente per la edilizia giudiziaria, alla destinazione urbanistica ed edilizia prevista dal vigente strumento urbanistico generale e dai relativi regolamenti edilizi della città di Bari.»

1.3

MODENA, VITALI, DAMIANI, MINUTO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nei procedimenti penali pendenti» inserire le seguenti :«fino alla medesima data».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «i processi penali pendenti» inserire le seguenti: «fino alla data del 30 settembre 2018.»

1.4

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «penali pendenti», inserire le seguenti: «e sopravvenuti a tale data,».

1.5

MODENA, VITALI, DAMIANI, MINUTO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «i termini di durata della fase delle indagini,».

1.6

MODENA, VITALI, DAMIANI, MINUTO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole :«e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.»

1.7

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.»

1.8

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza, nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, è effettuata con mezzi diversi, quali posta ordinaria o "a mani" tramite ufficiale giudiziario, in via residuale rispetto alle nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari.»

1.9

MODENA, VITALI, DAMIANI, MINUTO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «in stato di custodia cautelare» *con le seguenti:* «sottoposti a misura cautelare personale».

1.10

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «in stato di custodia cautelare» *con le seguenti:* «sottoposti a misure cautelari».

1.11

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione di cui al comma 1 non opera per i procedimenti relativi alle misure di prevenzione.»

1.0.1

MODENA, VITALI, DAMIANI, MINUTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali a partire dal 30 settembre 2018)*

1. Data la sospensione dei termini e dei procedimenti penali dinanzi al Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale di cui all'articolo 1, al fine di assicurare comunque, a partire dal 30 settembre 2018, il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, sono attribuiti al Ministro della giustizia, che all'uopo può delegare il Prefetto territorialmente competente, poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, inclusi il potere di requisizione di immobili *ex* articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, il potere di derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e somma urgenza alle procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il potere di derogare, onde consentire la immediata utilizzazione di un immobile prescelto in quanto in linea di principio idoneo ad avviso della competente Conferenza Permanente per la edilizia giudiziaria, alla destinazione urbanistica ed edilizia prevista dal vigente strumento urbanistico generale e dai relativi regolamenti edilizi della città di Bari».

1.0.2

MODENA, VITALI, DAMIANI, MINUTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Misure fiscali in favore degli iscritti all'Ordine degli avvocati)*

Le date di scadenza per il versamento delle imposte liquidate con Modello Unico 2018 per gli iscritti all'Ordine degli avvocati sono posticipate dal 2 luglio 2018 al 2 ottobre 2018 e, con gli interessi del quattro per mille, dal 20 agosto 2018 al 20 novembre 2018».

1.0.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Poteri straordinari per la individuazione di un immobile da adibire a sede unica del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale per l'ordinaria trattazione degli affari penali)

1. Al fine di assicurare comunque, a partire dal 30 settembre 2018, il regolare e ordinario svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, sono attribuiti al Ministro della giustizia, che all'uopo può delegare il Prefetto territorialmente competente, poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, inclusi il potere di requisizione degli immobili di cui all' articolo 7, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, il potere di derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e somma urgenza alle procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il potere di derogare, onde consentire la immediata utilizzazione di un immobile prescelto, in quanto in linea di principio idoneo ad avviso della competente Conferenza permanente per la edilizia giudiziaria, alla destinazione urbanistica ed edilizia prevista dal vigente strumento urbanistico generale e dai relativi regolamenti edilizi della Città di Bari.»

1.0.4

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure fiscali in favore degli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati di Bari)

1. Le date di scadenza per il versamento delle imposte liquidate con Modello Unico 2018 per gli iscritti all'Ordine degli avvocati di Bari sono posticipate dal 2 luglio 2018 al 2 ottobre 2018 e, con gli interessi del quattro per mille, dal 20 agosto 2018 al 20 novembre 2018».

Art. 2.**2.1**

MODENA, VITALI, DAMIANI, MINUTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Copertura finanziaria*). – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.2

MODENA, VITALI, DAMIANI, MINUTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Copertura finanziaria*). – Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.3

MODENA, VITALI, DAMIANI, MINUTO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, ed effettuano almeno il 90 per cento delle notificazioni con modalità telematica.»

Sottocommissione per i pareri

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(627) Deputati VIGNAROLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo con osservazione sul testo e parere non ostativo sull'emendamento 1.1.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 24 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,10

*INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI E
DIFESA DEL PARLAMENTO DELL'INDONESIA*

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re e il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(624) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del

Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Non risultando ulteriori richieste di intervento, il presidente PETROCELLI dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario MOLTENI distribuisce una nota, predisposta dal proprio Dicastero, che espone tutta una serie di delucidazioni tecniche volte a dissipare i dubbi ed i quesiti emersi in sede di discussione generale.

Il PRESIDENTE, quindi, propone, anche per consentire ai Commissari di prendere visione della suddetta nota, di procedere preliminarmente all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato alla seduta del 20 luglio scorso.

Conviene la Commissione.

Il senatore URSO (*FdI*) dà conto brevemente dell'ordine del giorno a sua firma G/624/1/3.

Il senatore ALFIERI (*PD*), a sua volta, illustra gli ordini del giorno G/624/2/3, G/624/4/3 e G/624/5/3.

Infine, il senatore AIMI (*FI-BP*) espone le motivazioni sottese all'ordine del giorno G/624/3/3 da lui predisposto.

Passando all'illustrazione delle proposte emendative, il senatore AIMI (*FI-BP*) chiede di aggiungere la propria firma, e quella dei senatori Malan e Craxi, agli emendamenti 1.1, 1.2 e 2.0.1.

Successivamente, il senatore URSO (*FdI*) illustra i propri emendamenti 1.1, 1.2 e 2.0.1.

Il presidente PETROCELLI, prima di procedere all'esame ed alla votazione degli ordini del giorno e delle proposte emendative in titolo, informa che è pervenuto, tra gli altri, il parere della Commissione bilancio, recante un giudizio non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

In merito all'ordine del giorno G/624/1/3, il GOVERNO esprime un parere contrario in quanto i rilievi in esso contenuti sono, di fatto, superati dalla nota tecnica testé sottoposta all'attenzione dei Commissari.

L'ordine del giorno G/624/1/3, pertanto, non è accolto.

Anche l'ordine del giorno G/624/2/3, in base alla medesima motivazione di cui sopra, non è accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/624/3/3 raccoglie il parere favorevole del GOVERNO, formulato dal sottosegretario DEL RE e condizionato ad una parziale riformulazione. Accettata quest'ultima dal firmatario, l'ordine del giorno viene accolto in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Risulta parimenti accolto dal Governo l'ordine del giorno G/624/4/3.

In merito all'ordine del giorno G/624/5/3, il GOVERNO esprime parere favorevole salvo una sua parziale riformulazione, che è accettata dal firmatario.

Conseguentemente, il relativo testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, viene accolto.

Previa verifica del numero legale, si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 1.1, stante il parere contrario sia del RELATORE che del GOVERNO, posto in votazione, viene respinto.

Messo ai voti dal PRESIDENTE, l'emendamento 1.2, rispetto al quale confluiscono i pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO, non è approvato.

Il senatore URSO (*FdI*) ritira, infine, l'emendamento 2.0.1 a sua firma.

Concluso, quindi, l'esame del provvedimento ed accertata la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, e a richiedere, al contempo, l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 624
(al testo del decreto-legge)

G/624/3/3 (testo 2)

AIMI, MALAN, CRAXI, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici,

premessi che:

come evidenziato nella relazione del provvedimento in oggetto, «la messa a disposizione di motovedette italiane alla Libia ha costituito, sin dal 2009, oggetto di accordi bilaterali e di cooperazione tra l'Italia e il Paese africano, nell'ambito delle attività di controllo e sicurezza per la lotta all'immigrazione clandestina e al traffico degli esseri umani. Tale rapporto di partenariato è stato da ultimo ribadito, con il *Memorandum* d'intesa del 2 febbraio 2017, con l'impegno reciproco dei due Governi di completare il sistema di controllo dei confini del sud della Libia, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con legge 6 febbraio 2009, n. 7»;

nell'ambito dello stesso Trattato, è contemplata, all'articolo 13, la questione, tuttora irrisolta, dei «crediti storici» vantati dalle imprese italiane nei confronti di Enti ed Amministrazioni libiche;

si tratta di crediti vantati da oltre 100 imprese italiane di vari settori, che in alcuni casi attendono una soluzione da oltre vent'anni, per un importo complessivo pari a circa 233,82 milioni di euro, riconosciuti dal Governo libico nel 2013 e 2014, sulla base del negoziato avviato nell'ambito del Comitato Crediti, come previsto dal Trattato di Amicizia,

impegna il Governo:

compatibilmente con gli impegni assunti nel trattato bilaterale Italia-Libia, a valutare la possibilità di utilizzare a vantaggio delle imprese italiane creditrici, fino all'ammontare concordato con le Autorità libiche, le somme finora accantonate annualmente dall'Italia in applicazione della legge di ratifica del medesimo Trattato Bilaterale Italia-Libia, in anticipa-

zione di ciò che le Autorità libiche si sono impegnate a corrispondere a tali soggetti.

G/624/5/3 (testo 2)

BOLDRINI, ALFIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (A.S. 624),

premessi che:

il decreto-legge in esame dispone la cessione a titolo gratuito al Governo dello Stato della Libia, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, di un massimo di 10 unità navali CP classe 500, in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e di un massimo di 2 unità navali in dotazione alla Guardia di finanza;

e disposizioni in oggetto destano preoccupazione in diverse marine, in particolare presso la comunità di Goro e Gorino, a fronte del fatto che tra le navi in cessione figura l'unica motovedetta in servizio nella Sacca;

la predetta motovedetta, infatti, controlla un territorio molto vasto e di notevole importanza ambientale ed economica, con oltre 1.200 pescatori e circa 1.300 natanti registrati e numerosi problemi relativi ai furti di novellame;

appare, pertanto, del tutto giustificata la preoccupazione che questo tratto di costa possa restare sguarnito di un efficace presidio per la sicurezza e non possa più fare affidamento sul servizio di puntuale vigilanza fornito ad oggi dalla Capitaneria di Porto,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione delle misure che dovessero rendersi necessarie per assicurare continuità ai compiti di vigilanza e controllo svolti dalle unità della Guardia Costiera anche con l'eventuale sostituzione dell'unità navale in servizio nella Sacca con un mezzo adeguato dal punto di vista tecnologico, alla luce dell'essenziale lavoro svolto dalla motovedetta citata nella lotta al bracconaggio e nel mantenimento della sicurezza per l'intera comunità di Goro e Gorino.

BILANCIO (5^a)

Martedì 24 luglio 2018

Plenaria

12^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(624) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici
(Parere alla 3^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 18 luglio.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione dei senatori una nota di risposta, nella quale le amministrazioni competenti forniscono chiarimenti in relazione ai rilievi formulati dalla relatrice. In particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma che la cessione delle unità navali del Corpo delle Capitanerie di porto non comporta oneri connessi alla necessità di provvedere alla sostituzione delle medesime unità e all'acquisto di nuovi mezzi. Analogamente, la Guardia di finanza dà conferma che la cessione alla marina militare libica di due unità navali non comporterà la necessità di acquisire nuovi mezzi navali in sostituzione

di quelli ceduti, essendo già prevista la loro radiazione nell'ambito di un più ampio programma di potenziamento e ammodernamento della flotta. Inoltre, con riguardo ai rilievi concernenti la copertura del provvedimento, il Governo conferma la disponibilità del Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri ai fini della parziale copertura del decreto, osservando che le risorse del predetto fondo possono essere utilizzate anche per provvedimenti attuativi di obblighi internazionali diversi dai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica, segnalando altresì che il decreto-legge in esame costituisce, tra l'altro, attuazione di accordi e intese internazionali stipulate tra Italia e Libia.

Con riguardo agli emendamenti presentati, esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Il senatore MARINO (*PD*), pur ritenendo sostanzialmente condivisibili nel merito le finalità del provvedimento, manifesta perplessità su alcuni profili della nota tecnica messa a disposizione dal rappresentante del Governo. In particolare, chiede se la mancata radiazione delle unità navali cedute alla Libia possa comportare un mancato introito per le finanze pubbliche.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) osserva che i profili problematici sollevati dal senatore Marino sono anche la conseguenza della tradizionale scarsa attenzione riservata, nell'ambito della finanza pubblica, agli aspetti attinenti lo stato patrimoniale. Auspica, al riguardo, che tale impostazione possa cambiare a seguito del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, che ha tra le proprie finalità anche una maggiore considerazione per i profili patrimoniali.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP*), ribadendo come il Governo abbia fornito adeguati elementi di chiarimento nella nota messa a disposizione, sottolinea comunque l'esigenza prioritaria di dare attuazione al provvedimento in esame, al fine di mettere in condizione le autorità libiche di assicurare un effettivo pattugliamento delle coste e di contrastare efficacemente il traffico di esseri umani.

Il senatore MARSILIO (*FdI*), nel prendere atto positivamente dell'assenza di rilievi finanziari concernenti le proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, rimarca la necessità che le condivisibili finalità perseguite dal provvedimento non vadano a discapito dei livelli di efficienza e di capacità operativa delle unità navali italiane. A tale riguardo, ritiene che le risposte fornite dal Governo non appaiono idonee a fugare pienamente questi timori: in particolare né la relazione tecnica né la nota del Governo assicurano la provvista finanziaria richiesta per il reintegro dei mezzi navali ceduti.

Il senatore SACCONI (*FI-BP*) osserva che, in effetti, le unità navali cedute alle autorità libiche erano comunque destinate a non essere più uti-

lizzate, anche se questo dato, in base a quanto emerge nella nota del Governo, potrebbe apparire per alcuni aspetti in contraddizione con l'intenzione di ripristinare, in futuro, la capacità operativa di tali unità.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP*), nel rispondere ad alcuni dei rilievi formulati, invita a porre attenzione sulle differenti caratteristiche dei mezzi navali coinvolti nell'operazione, tali da spiegare adeguatamente anche la stima degli oneri per la manutenzione e il ripristino di efficienza del naviglio.

Il presidente PESCO mette in rilievo alcuni passaggi della nota messa a disposizione dal Governo, ove risultano evidenziati in modo esaustivo i dati patrimoniali dei beni mobili oggetto del provvedimento, dai quali non emerge una sostanziale riduzione della capacità operativa delle unità navali dello Stato, di cui, in prospettiva futura, si può ipotizzare un potenziamento, con particolare riguardo al Corpo delle Capitanerie di porto, senza che ciò produca tuttavia, in questo momento, effetti finanziari.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la relatrice RIVOLTA (*L-SP*) propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sia con riguardo al testo che agli emendamenti presentati, non solo in relazione ai profili finanziari, con riguardo al mancato reintegro di una parte delle unità cedute, ma anche perché, nel merito, dissente nettamente dall'impostazione data dal Governo alle relazioni tra l'Italia e la Libia.

Il senatore MARINO (*PD*), in considerazione delle perplessità emerse con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, esprime a nome del proprio Gruppo una posizione di astensione sul testo, pur condividendo il giudizio di nulla osta sugli emendamenti.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FI-BP*) dichiara, nel complesso, il voto favorevole del Gruppo di appartenenza alla proposta di parere formulata dalla relatrice, in quanto i rilievi formulati nel corso della discussione paiono riferirsi più che altro al merito del provvedimento, risultando tutto sommato accettabile e corretta la quantificazione degli oneri e la relativa copertura prevista dal decreto.

Anche il senatore MARSILIO (*FdI*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostantivo sul testo e sugli emendamenti.

La seduta termina alle ore 13,50.

Plenaria

13^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(675) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che è necessario richiedere l'aggiornamento della relazione tecnica, con particolare riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dall'esecuzione delle ulteriori notifiche di atti penali, conseguenti alla sospensione dei termini processuali disposta dal decreto in oggetto, nonché dagli adempimenti di natura organizzativa determinati dall'atto in titolo. Osserva al riguardo che, pur trattandosi di attività in termini generali rientranti nell'ambito delle competenze ordinariamente svolte dall'amministrazione della giustizia, gli oneri ulteriori e non previsti derivanti dall'attuazione di un provvedimento avente i caratteri della straordinarietà e dell'urgenza, necessiterebbero di una copertura *ad hoc*, in quanto l'utilizzo a tal fine di risorse previste in bilancio a legislazione vigente non appare pienamente in linea con le norme di contabilità pubblica.

In merito agli emendamenti, segnala che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.2, sostanzialmente identica alle proposte 1.0.1 e 1.0.3, che conferisce al Ministro della giustizia poteri straordinari in materia di interventi urgenti di edilizia giudiziaria, incluso il potere di requisizione di immobili, nonché la possibilità di derogare alle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice degli appalti e ai vincoli di destinazione urbanistica ed edilizia del comune di Bari. Occorre valutare, in relazione al testo, gli effetti finanziari dell'emendamento 1.4, che estende l'ambito applicativo del decreto-legge in esame. Chiede chiarimenti sugli effetti finanziari, anche in termini di cassa, degli identici emendamenti 1.0.2 e 1.0.4, che posticipano le date di scadenza per il versamento da parte degli iscritti all'ordine degli avvocati delle imposte liquidate con il modello Unico 2018. Devono essere valutati in relazione al testo gli emendamenti 2.1 e 2.2 che sostituiscono l'articolo 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo una copertura a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica: infatti, tale copertura sarebbe ultronea, alla luce dell'asserita invarianza finanziaria del decreto-legge. Peraltro, oltre a valutare la eventuale congruità della copertura, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse allocate presso il Fondo medesimo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il presidente PESCO prospetta la possibilità di riprendere l'esame del provvedimento al termine della seduta dell'Assemblea, nel caso in cui il Governo sia in grado, nel frattempo, di produrre la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è sospeso.

(627) Deputato VIGNAROLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S), dopo aver dato succintamente conto dell'attività svolta dalle Commissioni di inchiesta sul ciclo di rifiuti nelle precedenti legislature, illustra il disegno di legge in titolo e il relativo emendamento, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che, in base al comma 6 dell'articolo 6, le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno delle due Camere.

Non vi sono, altresì, osservazioni da formulare in merito all'emendamento 1.1, volto a sopprimere la lettera l) del comma 1 dell'articolo 1.

Il sottosegretario BITONCI, alla luce del fatto che il provvedimento istituisce un organismo parlamentare d'inchiesta, si esprime in senso conforme al relatore.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere risulta approvata.

(648) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il PRESIDENTE domanda al rappresentante del Governo se siano disponibili i chiarimenti richiesti dalla relatrice Gallicchio in sede di illustrazione del provvedimento.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire le delucidazioni richieste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 04/2017, relativo alla «acquisizione comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) e potenziamento delle capacità Intelligence, Surveillance & Reconnaissance della Difesa» (n. 2)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di depositare gli ulteriori chiarimenti richiesti dalla Commissione sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà dieci minuti dopo la conclusione della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 20.

(675) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il sottosegretario BITONCI deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) rileva come la relazione tecnica aggiornata, nel quantificare in circa 5.400 le notifiche derivanti dalla sospensione dei termini processuali che troverebbero esecuzione con modalità diverse da quella telematica, fornisca ragguagli sulla copertura a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, viene confermata la congruità della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 2.

Il senatore MISIANI (*PD*) esprime forti perplessità sulla stima contenuta nell'aggiornamento della relazione tecnica, secondo cui circa il 90 per cento delle notifiche potrebbe essere eseguito per via telematica, dal momento che molti imputati non dispongono della posta elettronica certificata.

Annuncia, quindi, il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) rileva come, secondo i dati forniti dalla Procura di Bari, le nuove notifiche rese necessarie dalla sospensione dei termini procedurali ammontino a circa 60.000, rendendo poco plausibile la stima del Governo su un numero ridotto di notifiche da effettuarsi per via tradizionale. Altresì, sottolinea come il decreto non risolve in maniera strutturale i problemi che hanno il Governo ad adottarlo.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) evidenzia come i dati sulle nuove notifiche prospettati dalle realtà territoriali coinvolte divergono rispetto a quelli forniti dal Governo nell'aggiornamento della relazione tecnica.

La senatrice FERRERO (*L-SP*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

Il senatore MARSILIO (*FdI*), nell'annunciare il voto contrario, ritiene utile che il Governo fornisca a consuntivo i dati sul numero esatto delle notifiche effettuate sia per via telematica sia con metodi tradizionali.

Dopo un intervento del RELATORE, volto a specificare i dati sulle notifiche residue, il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) evidenzia come oramai tutti gli avvocati difensori dispongano di posta elettronica certificata e i clienti abbiano eletto il domicilio presso gli studi legali: conseguentemente, il numero delle notifiche per via telematica potrebbe anche essere superiore al 90 per cento stimato nella relazione tecnica aggiornata.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi il parere non ostativo sul testo proposto dal relatore.

In merito agli emendamenti, il sottosegretario BITONCI formula un avviso contrario sulle proposte sostanzialmente identiche 1.2, 1.0.1 e 1.0.3, per le quali sarebbe necessario acquisire la relazione tecnica; analogamente, si esprime sull'emendamento 1.4.

Con riferimento agli identici emendamenti 1.0.2 e 1.0.4, formula un avviso contrario, stante l'onerosità correlata al rinvio del pagamento di imposte.

Da ultimo, si esprime negativamente sugli emendamenti 2.1 e 2.2, che recano una copertura, peraltro ultronea, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, con il rischio di compromettere interventi già programmati e iniziative in corso di predisposizione.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FI-BP*) ritiene che gli identici emendamenti 1.2, 1.0.1 e 1.0.3 non comportino maggiori oneri, limitandosi ad attribuire al Ministro della giustizia il mero potere di requisizione di immobili, senza delineare interventi specifici suscettibili di apposita copertura.

Il PRESIDENTE, nell'esplicitare la portata finanziaria delle proposte, prospetta su tali emendamenti la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore TURCO (*M5S*) concorda con la valutazione del Presidente, dal momento che tali emendamenti appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura.

Il RELATORE ricorda come il decreto rechi un'invarianza complessiva di oneri che sarebbe compromessa dall'eventuale approvazione degli emendamenti oggetto di disamina.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), soffermandosi sulla proposta 1.4, ritiene che essa sia priva di riflessi sui conti pubblici, anche alla luce dell'invarianza finanziaria complessiva del decreto-legge.

Il PRESIDENTE osserva come l'estensione dell'ambito applicativo del decreto derivante da tale emendamento non sia pienamente allineata alle stime sul numero delle notifiche contenuto nella relazione tecnica aggiornata.

Il senatore TURCO (*M5S*) sottolinea come la proposta abbia una portata normativa poco chiara.

Il PRESIDENTE ritiene plausibile condizionare la valutazione non ostativa sull'emendamento 1.4, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla delimitazione del relativo ambito applicativo al termine ultimo del 30 settembre 2018.

Sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.4, il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE rimarcano il carattere di evidente onerosità.

Analoga valutazione esprimono sulle proposte 2.1 e 2.2.

Il PRESIDENTE rileva come gli emendamenti 2.1 e 2.2, attesa l'invarianza finanziaria dell'intero provvedimento, comporterebbero l'utilizzo ingiustificato di risorse pubbliche, con effetti negativi in termini di programmazione economica.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) rappresenta come tali emendamenti fossero funzionali alla copertura delle proposte presentate all'articolo 1.

Alla luce del dibattito svoltosi il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.1 e 2.2. Sull'emendamento 1.4 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo le parole: «e sopravvenuti» della seguente: «fino». Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.».

Posto ai voti, il parere risulta approvato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 25 luglio, alle ore 9, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 24 luglio 2018

Plenaria**11^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)

(Parere alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice LEONE (M5S) fa in primo luogo presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Esso è adottato in attuazione dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Lo schema di decreto contiene disposizioni in linea con il principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Nel rispetto del predetto principio, vengono, pertanto, apportate correzioni e integrazioni di carattere formale e sistematico, nonché quelle idonee ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, rinviando ad una fase successiva altri necessari interventi.

Il Capo III reca norme volte alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del Corpo della Guardia di finanza.

Con un primo gruppo di norme viene modificato il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che disciplina il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente, già oggetto di modifiche ad opera del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

L'articolo 8 reca alcune modifiche alla disciplina per l'attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti e ai sovrintendenti capo, nonché per il conseguimento della qualifica di cariche speciali ai luogotenenti. Vengono introdotte delle novità nelle modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso per l'accesso al ruolo sovrintendenti e al ruolo ispettori. Viene innalzato il limite di età per la riammissione in servizio del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari e innovata la disciplina per la determinazione delle aliquote di avanzamento.

L'articolo 9 modifica il decreto legislativo n. 69 del 2001, recante norme per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali.

Il comma 1, lettera *d*), modifica l'articolo 9 del citato decreto, che disciplina l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, il quale avviene, per il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami. Per effetto della modifica viene meno il requisito aggiuntivo rispetto al possesso di titoli di studio specialistici o abilitativi, applicabile a ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, per i quali era previsto anche che avessero riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente. Inoltre, viene precisato che gli effetti economici della nomina a tenente del ruolo tecnico-logistico-amministrativo decorrono dalla data di effettivo incorporamento.

Il comma 1, lettera *e*), modifica l'articolo 11, relativo agli obblighi di servizio degli allievi ufficiali e degli ufficiali in servizio, specificando che l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorre dalla data d'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso.

Il comma 1, lettera *f*), modifica l'articolo 28, specificando che la formazione delle aliquote di avanzamento e la valutazione dei colonnelli del comparto aeronavale è limitata ai soli anni in cui sussiste la concreta possibilità di conferire una promozione (uno ogni due anni).

Il comma 1, lettera *h*), modifica la tabella n. 1 allegata al citato decreto legislativo, che riporta il ruolo normale della Guardia di finanza.

Il comma 1, lettera *i*), modifica la tabella n. 4 allegata al decreto al fine di specificare che l'organico degli ufficiali da tenente a tenente colonnello può essere ripartito tra i gradi delle varie specialità con provvedimento del Comandante generale.

Il comma 1, lettera *l*), modifica la tabella n. 5 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, che riporta i limiti di età per la cessazione del

servizio permanente degli ufficiali, sopprimendo il limite d'età di sessant'anni per il grado di sottotenente.

L'articolo 10, comma 1, modifica la legge n. 189 del 1959, che disciplina l'ordinamento della Guardia di finanza. In particolare, vengono integrate le disposizioni di cui all'articolo 4, relative alla nomina e alle attribuzioni del Comandante generale al fine di prevedere il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante generale scelto tra i generali di corpo d'armata della Guardia di finanza. In tal modo sarà possibile disporre in effettivo di dieci generali di vertice da impiegare negli incarichi di maggiore responsabilità ad essi riservati secondo il modello organizzativo del Corpo.

L'articolo 10, comma 2, lettera *a*), modifica il decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) e, in particolare, l'articolo 2136, che elenca le disposizioni del Codice applicabili al personale della Guardia di finanza. Viene, pertanto, sancita l'applicabilità degli articoli dall'861 all'867, in materia di perdita del grado del personale; l'articolo 893, in tema di rapporto d'impiego; gli articoli 895 e 896, in tema di attività extraprofessionali; gli articoli 923 e 931, recanti norme in materia di cessazione dal servizio permanente; l'articolo 946, in tema di cause di cessazione dalla ferma per i sottufficiali; gli articoli 957 e 960, in tema di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma e proscioglimento per scarso rendimento. Tali interventi sono finalizzati a evitare incertezze in merito all'applicabilità al Corpo delle relative disposizioni. Ciò in quanto la complessità dell'opera di riordino del diritto militare effettuato con il Codice dell'ordinamento militare ha determinato una non sempre agevole attività di individuazione del perimetro applicativo delle disposizioni recate dal Codice.

L'articolo 10, comma 2, lettera *b*), incrementa da trentaquattro a trentasette anni il limite di età applicabile agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio quale requisito per la partecipazione, in relazione ai posti loro riservati, al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001.

L'articolo 10, comma 2, lettera *c*), modifica l'articolo 2145, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, al fine di escludere dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo.

L'articolo 16 reca disposizioni integrative e correttive all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente il Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 1 modifica l'articolo 36 in tema di disposizioni transitorie e finali, prevedendo, alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), modifiche di carattere formale alle disposizioni vigenti in materia di concorsi per allievi marescialli e per sottotenenti.

La lettera *e*) modifica la disciplina in tema di inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale. Si prevede la possibilità

di conferire nel 2019 una promozione ulteriore al grado di generale di brigata rispetto a quanto già previsto dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

La lettera *f*), introduce i commi, *60-bis*, *60-ter* e *60-quater*. Il primo disciplina per gli appartenenti al Corpo le ipotesi di incompatibilità di servizio nella circoscrizione dove risultino eletti ovvero nominati a una carica politica o amministrativa. Il comma *60-ter* stabilisce un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo. Il comma *60-quater* prevede, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli di funzionalità, una deroga temporanea al meccanismo secondo cui la promozione dell'ufficiale, per il quale era stato precedentemente sospeso il giudizio di avanzamento, è effettuata anche se non esiste vacanza nel grado superiore. Tale norma non si applica alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) pone un quesito relativamente all'onere finanziario recato dallo schema di decreto legislativo in esame.

Dopo che il presidente BAGNAI ha rilevato la competenza della Commissione bilancio in merito alla questione sollevata, il sottosegretario VILLAROSA segnala le disposizioni di cui all'articolo 22.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) ritiene fondamentale integrare la disciplina in materia di accesso al ruolo dei sovrintendenti con previsioni atte a garantire attività di formazione continua.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*) auspica che venga garantita la più ampia partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(624) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*), intervenendo in sede di discussione generale, richiama l'attenzione sul necessario reintegro dei mezzi navali successivamente alla cessione alla Libia delle unità oggetto del decreto-legge in titolo, con particolare riferimento alle unità della Guardia costiera.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) osserva che la questione richiamata dovrebbe essere più opportunamente oggetto della trattazione della Commissione di merito.

Su sollecitazione del presidente BAGNAI il sottosegretario VILLAROSA specifica che la Guardia di finanza ha informato il Governo circa l'insussistenza della necessità di sostituire le unità navali cedute.

Il senatore PEROSINO (*FI-BP*) ritiene che il provvedimento in esame sia da ricondurre a una prospettiva politica più ampia, la quale contempla la finalità di una riduzione complessiva dei costi connessi all'immigrazione clandestina.

Il senatore ROMEO (*L-SP*) esprime il giudizio favorevole del proprio Gruppo sul decreto-legge n. 84, in considerazione del favorevole rapporto tra costi e benefici. Rileva inoltre la consequenzialità del provvedimento in esame rispetto al trattato di amicizia con la Libia e la continuità con le politiche dei precedenti Governi.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) segnala il proprio orientamento favorevole rispetto a una proposta del relatore che contemplasse un'osservazione riguardante la tutela delle capacità operative delle forze navali della Guardia costiera impiegate nella sorveglianza delle coste italiane.

Il presidente BAGNAI segnala la continuità nelle politiche rivolte alla Libia, con riferimento alla fase conclusiva della legislatura precedente. Fa quindi presente l'opportunità che il parere non contenga elementi estranei all'ambito di competenza della Commissione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) rileva che gli oneri finanziari specificati dal decreto-legge in esame possono comportare risparmi notevolmente maggiori nell'ambito della gestione complessiva dei fenomeni migratori.

Il relatore MONTANI (*L-SP*), pur apprezzando lo spirito dei contributi espressi nel dibattito, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il presidente BAGNAI suggerisce di integrare la proposta di parere, nel senso di porre in rilievo che l'orientamento favorevole della Commissione è espresso nel presupposto che la cessione delle due unità navali della Guardia di finanza non comporti alcuna necessità di sostituzione.

Il relatore MONTANI (*L-SP*) accoglie la proposta del presidente Bagnai, formulando di conseguenza uno schema di parere (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime favorevolmente sullo schema di parere, che viene messo in votazione.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, rilevando che il provvedimento in esame comporta costi ulteriori rispetto a quelli posti in evidenza dalle disposizioni riguardanti la copertura degli oneri concernenti la manutenzione dei mezzi e l'addestramento del personale, consistenti nel valore intrinseco delle unità navali cedute. Segnala inoltre la necessità di porre la dovuta attenzione all'immediato ripristino delle capacità di controllo della Guardia costiera.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere, posto in votazione, risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (n. 25)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), facendo riferimento anche all'audizione della Consob svolta presso la Camera dei deputati, ritiene opportuno un chiarimento circa la possibilità di distinzione fra il prodotto e il profitto oggetto di confisca ai sensi del novellato articolo 187-*sexies* del TUF. Suggerisce inoltre un approfondimento della questione del rapporto fra sanzione amministrativa e procedimento penale, peraltro già oggetto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Richiama quindi l'attenzione sulla questione della disciplina circa la diffusione di notizie da parte di giornalisti. Considera inoltre opportuno specificare adeguatamente il contenuto della nozione di tempestività menzionato nel provvedimento in titolo.

Il presidente BAGNAI (*L-SP*) si sofferma sull'opportunità, in riferimento all'articolo 4, comma 14, di disporre di adeguata chiarezza normativa in materia di confisca, nonché di contemperare la libertà di stampa ed esigenza di impedire la diffusione di notizie infondate e atte a turbare i mercati; a tale riguardo sottolinea la problematicità del vaglio della Consob sull'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio derivante dalle norme di autoregolamentazione.

Il senatore D'ALFONSO (PD) si riserva di intervenire successivamente sulla base di un più compiuto approfondimento dei contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo.

Il relatore LANNUTTI (M5S) fa presente l'intenzione di predisporre uno schema di parere giovandosi dei contributi recati dagli ulteriori interventi in discussione generale. Ricorda peraltro la delicatezza della materia, anche alla luce di comportamenti discutibili delle autorità di vigilanza, anche sfociati nell'adozione di provvedimenti sanzionatori a carico di soggetti che avevano denunciato il verificarsi di condotte abusive. Chiede quindi alla Presidenza di acquisire una recente sentenza della Cassazione in materia.

Il presidente BAGNAI si sofferma sulle potenzialità dell'attività parlamentare al fine di conseguire una maggiore precisione nella redazione dei testi legislativi, nonché sull'esigenza di conciliazione fra le diverse finalità delle autorità di vigilanza indipendenti e gli strumenti di intervento rispettivi previsti dall'ordinamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 624**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, nel presupposto che le unità navali della Guardia di finanza di cui al decreto-legge non debbano essere oggetto di reintegrazione, esprime parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 24 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COLTORTI dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi.

Per quanto riguarda il prospettato ciclo di audizioni informali, sono giunte numerose richieste, che ovviamente potranno essere integrate dai commissari. Si è convenuto di dare priorità alle Autorità indipendenti preposte a settori di competenza della Commissione, se possibile già prima dell'aggiornamento estivo. La definizione delle priorità tra gli ulteriori

soggetti da audire dovrà tenere conto delle linee programmatiche che saranno esposte dai ministri competenti: il 31 luglio dal ministro Toninelli e il 1° agosto dal ministro Di Maio. Evidenzia che ciò vale anche per la richiesta, avanzata oggi, di sentire il commissario straordinario del Governo per la Tav Torino-Lione, Paolo Foietta.

Con riferimento agli Atti dell'Unione europea è stato stabilito di iniziare l'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce il meccanismo per poter collegare l'Europa COM (2018) 438 e della correlata comunicazione della Commissione dell'Alto rappresentante in materia di mobilità militare JOIN (2018) 5, quest'ultima in sede consultiva. A seguire verrà esaminato il «terzo pacchetto mobilità», formato da due comunicazioni della Commissione, due proposte di regolamento e una proposta della direttiva. In tale contesto l'Ufficio di Presidenza ha anche convenuto di programmare, nel mese di settembre, una missione a Bruxelles di una delegazione della Commissione.

Riferisce poi che, circa i disegni di legge assegnati alla Commissione, il senatore Schifani ha sollecitato la calendarizzazione del disegno di legge n. 415 in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo di veicoli e il senatore Ruspandini quella del disegno di legge n. 406 di analogo contenuto. Il senatore Nencini, che ha reso noto di aver presentato un disegno di legge in materia (n. 557), ha chiesto di sollecitarne l'assegnazione alla Commissione.

In considerazione dell'annunciata presentazione di una proposta legislativa in materia da parte del Governo, il PRESIDENTE riferisce di avere assicurato l'avvio degli opportuni contatti con l'Esecutivo.

Riporta infine che il senatore Margiotta ha chiesto di organizzare, a cadenza regolare, sedute di interrogazioni a risposta immediata in commissione, nonché di individuare, per i provvedimenti di maggiore rilievo, anche un relatore di minoranza.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (n. 34)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE, constatato che nessuno intende intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore NENCINI (*Misto-PSI*) dichiara il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, che è approvato all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (n. 31)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 17 luglio.

Il relatore DE FALCO (*M5S*) dà conto dei contatti in corso con la relatrice della Camera dei deputati per addivenire a un testo condiviso, nonché dei contributi pervenuti da parte delle Amministrazioni regionali interessate e dell'Ucina.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 25 luglio, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 34

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (n. 34),

premessò che il provvedimento costituisce attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge annuale per la concorrenza n. 124 del 2017, al fine di aggiornare il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 e di rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro delle opposizioni, che si riferisce al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali, anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici;

valutate favorevolmente le finalità del presente atto, sintetizzabili principalmente nel rafforzamento della tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini, proteggendoli da comunicazioni commerciali indesiderate, e nel rendere più agevole e più ampio il diritto di opposizione a ricevere comunicazioni di carattere commerciale;

condivisa la previsione di includere le associazioni dei consumatori tra i soggetti che devono essere sentiti dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto affidatario del servizio, ai fini del corretto funzionamento del registro, tenuto conto della importante funzione sociale svolta dalle medesime associazioni in rappresentanza dei consumatori;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza di Sezione del 10 maggio 2018, nonché del parere reso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 19 dicembre 2017 e del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 15 gennaio 2018;

evidenziata l'esigenza di procedere in tempi brevi ad una riscrittura complessiva del testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, per aggiornare la disciplina a quanto previsto dalla legge n. 5 del 2018, in vigore dal 4 febbraio 2018, che ha esteso la possibilità di iscrizione al registro delle opposizioni a tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, indipendentemente dalla presenza del numero telefonico in elenchi pubblici;

considerata l'opportunità di apportare talune limitate modifiche alla disciplina dettata dal provvedimento in esame,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, anche alla luce delle modifiche recate dal presente schema di decreto, l'opportunità di precisare, all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che a seguito della consultazione del registro pubblico delle opposizioni possano essere messe a disposizione dell'operatore solo le informazioni pertinenti alla richiesta, coerentemente al principio di minimizzazione dell'utilizzo dei dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

b) al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutela dei consumatori, verifichi il Governo la disponibilità economica di risorse da destinare alla realizzazione di una apposita campagna diretta ad informare i contraenti dell'esistenza del diritto di opposizione anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea, così come introdotte dallo schema di decreto;

c) si raccomanda al Governo di dare ampia pubblicità all'estensione dell'ambito di operatività del registro delle opposizioni;

d) valuti infine il Governo, a protezione dell'utenza, la possibilità di introdurre una disposizione transitoria con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici per finalità di *marketing* solo dopo il decorso di un congruo termine dall'entrata in vigore delle modifiche contenute nello schema di decreto in esame.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 24 luglio 2018

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO AGRICOLO E AGROALIMENTARE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 24 luglio 2018

Plenaria

13^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di ASSOLAVORO il presidente, dottor Alessandro Ramazza, il dottor Agostino Di Maio, direttore generale, il dottor Antonio Bonardo, consigliere con delega alle transizioni verso il lavoro, e la dottoressa Ludovica Matarazzo, funzionario area politiche del lavoro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione radiofonica e sul canale satellitare, sulla *web-tv* canale 3 e su *YouTube* canale 3 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero: audizione del presidente di ASSOLAVORO

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 19 luglio.

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, in rappresentanza di Assolavoro, il presidente, dottor RAMAZZA, e il consigliere con delega alle transizioni verso il lavoro, dottor BONARDO.

La PRESIDENTE ringrazia dell'esposizione i rappresentanti di Assolavoro.

Prendono quindi la parola per porre quesiti e formulare considerazioni i senatori PUGLIA (M5S), ROMAGNOLI (M5S), la senatrice PARENTE (PD) e la presidente CATALFO; replicano il dottor RAMAZZA e, dopo un'ulteriore richiesta della PRESIDENTE, il dottor BONARDO.

La PRESIDENTE dichiara quindi conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) fa osservare che il protrarsi dell'audizione testé conclusasi, senz'altro di grande interesse per la Commissione, rischia tuttavia di comprimere lo spazio temporale da dedicare all'esame dei rimanenti punti all'ordine del giorno, e in particolare quello destinato al prosieguo dell'esame in sede consultiva dell'atto di Governo n. 33. Auspica pertanto che per il futuro gli spazi dedicati a ciascuna sede vengano adeguatamente individuati.

La presidente CATALFO (M5S) assicura l'impegno ad attribuire tempo sufficiente a tutte le attività della Commissione; esprime altresì l'auspicio che la fase dedicata alle procedure informative trovi sempre la più ampia partecipazione dei commissari.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 luglio.

La relatrice MATRISCIANO (M5S) dà conto di uno schema di osservazioni non ostative con rilievi e suggerimenti, allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore PATRIARCA (PD) lamenta l'assenza del rappresentante del Governo proprio nella fase delicata di votazione delle osservazioni sull'atto. Esprime sconcerto e stupore per il fatto che nelle premesse dello schema di osservazioni la riforma venga qualificata come marcatamente centralista e in violazione del principio di sussidiarietà, osservando che essa è stata anzi concepita proprio secondo una filosofia opposta. Il lungo dibattito parlamentare che ha portato all'adozione del Codice del Terzo settore, svoltosi nel corso della precedente legislatura, ha peraltro sempre considerato come cardine il rispetto del principio di sussidiarietà, sia verticale che orizzontale, in conformità con le funzioni e le competenze spettanti alle Regioni in base all'articolo 118 della Costituzione, e la riforma del Terzo settore implementa, e non comprime, il dettato costituzionale.

In merito alla mancata intesa della Conferenza unificata a causa della contrarietà delle Regioni Lombardia e Veneto, pure richiamata nelle premesse, ricorda che le difficoltà manifestate riguardavano unicamente un aspetto della riforma del Codice, riguardante i centri di servizio per il volontariato.

Quanto alle criticità che la riforma potrebbe causare alle Associazioni di dimensioni medie e piccole, fa presente che l'impianto su cui poggia il Codice è modulabile proprio in considerazione delle diverse realtà degli Enti afferenti, cui viene richiesta trasparenza contabile e rispetto delle regole.

Soffermandosi infine sulle osservazioni proposte nella bozza, si dichiara favorevole ai rilievi espressi, ad eccezione delle modifiche richieste agli articoli 13 e 15.

La presidente CATALFO, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La presidente CATALFO avverte che, al fine di consentire l'espressione delle osservazioni sullo schema di decreto legislativo n. 33, la Commissione è altresì convocata oggi alle ore 19, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 33

L'11^a Commissione permanente,

considerato che:

il provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo n. 117 del 2017, la delega di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 106 del 2016, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

nella relazione illustrativa dello schema di decreto in esame si legge che l'intervento integrativo e correttivo in oggetto discende dai giudizi di legittimità costituzionale instaurati dalle regioni Lombardia e Veneto in ordine ad alcune disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché da esigenze di correzione sistemica, e tiene conto altresì delle proposte formulate dagli *stakeholders* di riferimento;

tale intervento correttivo, tuttavia, non sembra corrispondere pienamente alle premesse, come attestano la mancata intesa sancita in sede di Conferenza unificata a causa della contrarietà delle regioni Lombardia e Veneto nonché i rilievi critici emersi da più parti;

oltre che lo schema di decreto in esame, l'impostazione stessa della riforma del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, suscita critiche e perplessità, in quanto si fonda su di un modello marcatamente centralista, in violazione del principio di sussidiarietà;

la suddetta riforma sembra, inoltre, corrispondere prevalentemente alle esigenze delle grandi organizzazioni, le uniche in grado di fare fronte alla complessità degli adempimenti richiesti, finendo con il compromettere l'esistenza stessa degli enti di minori dimensioni, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero ai fini del mantenimento della coesione sociale;

nonostante tutte le criticità evidenziate, l'adozione, da parte del Governo, del decreto legislativo integrativo e correttivo recato dallo schema, in esame costituirebbe comunque una soluzione preferibile rispetto al mantenimento della normativa vigente, contenuta nel predetto decreto legislativo n. 117 del 2017;

l'adozione del decreto legislativo non pregiudica affatto future iniziative normativa del Governo in materia di Terzo settore;

esprime osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi e suggerimenti.

Si invita il Governo a:

– sopprimere l'articolo 6 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017, introducendo una ulteriore possibilità di deroga alla fissazione, nella misura di 1 a 8, del divario salariale massimo tra i lavoratori di uno stesso ente del Terzo settore, ciò che potrebbe eludere il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione corrisposti anche in forma indiretta e violare i principi di uguaglianza dei lavoratori e di economicità della gestione, stabiliti dall'articolo 4 comma 1, lettere *d*) ed *e*) della normativa di delega;

– all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera *a*) e sostituire la lettera *b*) con la seguente: «*b*) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 5 del presente articolo non si applica agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 della provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-*bis* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 della provincia autonoma di Trento.»»;

– sostituire l'articolo 10, con il seguente: «ART. 10 (Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017) I. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso; *b*) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti, nel qual caso i suoi componenti devono essere iscritti nell'apposito registro.»; *c*) al comma 7, le parole: «dai sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «dall'organo di controllo.»;

– all'articolo 15, prevedere che, oltre ai soggetti di cui alle lettere da *a*) a *d*) dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017, faccia parte del Consiglio nazionale del terzo settore anche un rappresentante designato dall'associazione dei Centri di servizio per il volontariato più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di centri di servizio per il volontariato ad essa aderenti;

– allo scopo di introdurre una programmazione triennale delle risorse, per permettere alle Regioni e alle Province autonome una pianificazione di più ampio respiro e un utilizzo più efficiente dei fondi, sostituire l'articolo 19, con il seguente: «ART. 19 – (Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017) - I. All'articolo 72, del decreto legislativo n. 117 del 2017, il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo riferite ad un triennio"».

Si suggerisce inoltre al Governo di integrare l'articolo 13, che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017, in materia di associazioni di promozione sociale, inserendo un termine di approvazione del bilancio, altrimenti assente nel Codice e aggiungendo la previsione che gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente

o principalmente in forma di impresa commerciale di minori dimensioni che optano ai fini tributari per il regime forfettario di imposizione, con la conseguente esenzione da scritture contabili per le finalità fiscali, non debbano tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 24 luglio 2018

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,35

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2018) 233 DEFINITIVO
(TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA SANITÀ)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 24 luglio 2018

Plenaria**7^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(648) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il relatore ORTOLANI (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato. Ricorda preliminarmente che la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente prevista dal testo in esame va valutata positivamente in quanto dà conto della continua evoluzione delle tematiche ambientali, rispetto ad una visione statica che non consente di intervenire adeguatamente. Cita le problematiche connesse al dissesto idrogeologico, agli incendi nelle aree boscate a ridosso delle aree urbane ed alla sismicità del territorio, tutti argomenti su cui è necessario un maggiore sforzo per migliorare la sicurezza dei cittadini. Fa presente che nella redazione del parere ha tenuto conto, per quanto possibile, dei contributi ricevuti dagli altri Commissari.

Il senatore FERRAZZI (PD), nell'annunciare il voto contrario a nome del proprio Gruppo, deposita uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, alternativo a quello del relatore.

La senatrice TIRABOSCHI (FI-BP), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore che ha riconosciuto l'importanza di una rendicontazione delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti dal comitato interministeriale previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, annuncia il voto contrario ritenendo insoddisfacenti le soluzioni proposte dal decreto-legge n. titolo. Fa presente peraltro che presenterà un emendamento diretto ad istituire un apposito comitato interministeriale, nella prospettiva della valorizzazione delle tematiche ambientali, per l'indirizzo ed il coordinamento delle politiche industriali, dei trasporti, della mobilità, del territorio, nonché di tutto quanto rilevi rispetto alle linee di intervento indicate nel programma di Governo.

La senatrice NUGNES (M5S), nell'annunciare il voto favorevole, ricorda che aver ricondotto le prerogative precedentemente attribuite alla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'ambiente costituisce un importante risultato nella prospettiva di voler assicurare maggiore centralità alla tematica ambientale.

Il sottosegretario Vannia GAVA ringrazia la Commissione per l'ampio e approfondito dibattito svoltosi e il relatore per lo schema di parere presentato, che ritiene ampiamente condivisibile. Sottolinea che con la soppressione delle Unità di missione si è inteso riportare le competenze precedentemente allocate presso la Presidenza del Consiglio in capo ai Ministeri competenti, evitando in questo modo una serie di passaggi non ritenuti necessari. Evidenzia inoltre che in materie in cui è richiesta una particolare competenza tecnica, come nel caso del dissesto idrogeologico, è necessario l'intervento di professionalità dotate di specifiche competenze, rinvenibili presso il Ministero dell'ambiente.

Verificata la presenza del prescritto numero dei Senatori, lo schema di parere del relatore Ortolani viene posto in votazione e approvato. Risulta pertanto precluso lo schema di parere presentato dal Gruppo del Partito Democratico.

La seduta termina alle ore 15,15.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI E
Valeria SUDANO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 648**

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 648, recante conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

premesso che,

in via generale, è da rilevarsi che vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame, per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso dello strumento del decreto-legge, quei presupposti di necessità ed urgenza indispensabili per il suo legittimo utilizzo. Non è, infatti, sufficiente la mera dichiarazione di necessità ed urgenza per giustificare l'adozione di un decreto-legge se, come nel provvedimento in esame, il contenuto del decreto risulta assolutamente carente dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione;

nel decreto in esame non vi è nessun riscontro oggettivo sulla necessità ed urgenza delle disposizioni di cui ai primi tre articoli, che viene solo apoditticamente enunciata; con riferimento all'articolo 1, il presunto carattere di straordinaria necessità e urgenza del trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo risiederebbe, secondo quanto si legge nella relazione tecnico-normativa, «nel favorire un rapido avvio di una politica integrata di valorizzazione del *Made in Italy*». Una motivazione del tutto inconsistente che mostra al contrario come il trasferimento avrebbe potuto agevolmente essere contenuto in un disegno di legge ordinario; per quanto riguarda gli articoli 2 e 3 la necessità ed urgenza che dovrebbero giustificare l'inserimento delle norme nel decreto non è in alcun modo motivata; per quanto riguarda l'articolo 4 i requisiti di necessità e urgenza non sono neanche affermati;

il riordino delle attribuzioni dei ministeri non è certo un evento straordinario, tanto che la definizione delle attribuzioni dei ministeri è riservata alla legge dalla Costituzione all'articolo 93, terzo comma; risulta chiaro che non vi è qui nessun caso straordinario di necessità e di urgenza, visto che il riordino potrebbe essere avviato nello stesso lasso di tempo

con il normale *iter* legislativo, ma solo la volontà del Governo di espropriare il Parlamento delle sue competenze legislative.

Per quanto riguarda le parti di competenza della 13^a Commissione:

l'articolo 2, commi 1 e 2, attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante modifiche al decreto-legge n. 136 del 2013, le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale, in particolare relativa alla cosiddetta «terra dei fuochi», volti a garantire la sicurezza agroalimentare in Campania, nonché degli interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei medesimi territori della regione Campania interessati dal fenomeno della «terra dei fuochi» e nei comuni di Taranto e Statte, per i quali sono previste analisi sullo stato di salute della popolazione residente;

l'articolo 2, comma 3, attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche esercitati, nel corso della precedente legislatura, mediante un'apposita Struttura di missione, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui restano in ogni caso le funzioni di coordinamento interministeriale;

la soppressione della Struttura di missione sul dissesto idrogeologico e del previsto concerto tra essa e il Ministero dell'ambiente, nonché con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, sottrae uno strumento essenziale per la pianificazione unitaria e la gestione degli investimenti finalizzati a tali scopi, nonché a fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, nata proprio per accelerare gli interventi di mitigazione del rischio;

la finalità della struttura di missione era infatti quella di accelerare l'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico e di sviluppo di infrastrutture idriche, tutti necessari – in particolare in tempo di forti mutamenti climatici con i conseguenti devastanti eventi meteorologici che hanno colpito più volte e duramente il territorio italiano – alla tutela delle persone e dei beni dai rischi legati al dissesto idrogeologico; l'accorpamento di quelle funzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva risposto a un criterio di agevolazione del procedimento di spesa, nonché di facilitazione delle attività di programmazione e progettazione degli interventi, per una *governance* unitaria che permettesse la realizzazione della *policy* sottostante

non si riesce a comprendere dunque la *ratio* di questa soppressione considerato che si tratta di una struttura di missione efficiente, capace di effettuare un raccordo ed un coordinamento efficiente tra i diversi enti ed amministrazioni, «vicina» agli amministratori locali, che ha inoltre consentito il controllo sugli interventi svolti in un regime di assoluta traspa-

renza, nonché di dare una azione di stimolo, monitoraggio e supporto a tutti gli attori pubblici coinvolti; inoltre, la soppressione della struttura determina la perdita di competenze, relazioni e conoscenze professionali che si erano potute consolidare nel corso degli anni, e che sono così, di fatto, disperse, con l'evidente necessità di ripartire da zero laddove si poteva far tesoro di quanto già acquisito;

con il medesimo articolo 2, comma 3, si stabilisce che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord previsti dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1074) vengano individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta del Ministero dell'ambiente, e non più, a seguito della novella, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche; è altresì mutato il quadro dei soggetti chiamati a sottoscrivere l'apposito accordo di programma, che si prevede venga sottoscritto non più dal Presidente del Consiglio dei ministri, bensì dal Ministro dell'ambiente e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento;

il comma 4 aggiunge, alle materie di competenza Ministero dell'ambiente, le politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico, nonché il coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;

complessivamente, il riordino operato, che pretende un efficientamento delle strutture con risparmi conseguenti, determinerà al contrario una maggiore onerosità del sistema, determinato da una maggiore inefficienza nella allocazione e nell'uso delle risorse, oltre ad inesistenti risparmi di spesa;

considerato altresì che:

l'articolo 4 prevede la soppressione del Dipartimento istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia» affidando le relative funzioni alla Presidenza del Consiglio;

la struttura di missione «Casa Italia» era stata istituita nel settembre 2016 per dare attuazione al progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo del territorio e delle aree urbane, con il compito di definire una *policy* generale di messa in sicurezza del Paese; «Casa Italia» aveva rappresentato un esempio positivo per le opere di prevenzione: l'unificazione delle competenze presso la Presidenza del Consiglio costituiva una risposta alla complessità delle questioni trattate. Non si capisce la *ratio* di questa soppressione considerato che si tratta di una struttura di missione efficiente, «vicina» agli amministratori locali, che ha consentito il controllo sugli interventi svolti in un regime di assoluta trasparenza; anche in questo caso, è assai evidente il rischio che la dismissione della struttura

specificatamente preposta agli interventi sull'edilizia scolastica provochi la dispersione di importanti competenze acquisite nel corso degli anni;

l'articolo 4 prevede inoltre che la parte di risorse del Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, specificatamente destinata al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, confluisce nel Fondo unico per l'edilizia scolastica e può essere utilizzata (esclusivamente) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici ricadenti nella zona sismica 1;

nonostante ciò che è scritto nella relazione illustrativa, risulta di tutta evidenza che la suddetta norma circoscrive l'ambito degli interventi per le verifiche di vulnerabilità degli edifici alla sola zona sismica 1, in palese e stridente contrasto con le politiche tanto annunciate di potenziamento di detti interventi, per i quali sono stati stanziati nella scorsa legislatura ben 10 miliardi di euro;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 648

La Commissione, esaminato il disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»,

premesso che:

l'articolo 2 reca norme per il Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre l'articolo 4 prevede la soppressione del Dipartimento Casa Italia nonché disposizioni concernenti il Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

considerato che:

all'articolo 2, il comma 1 attribuisce al Ministero dell'ambiente le funzioni, attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, volti a garantire la sicurezza agroalimentare nei territori della regione Campania, nonché azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte;

il comma 2 stabilisce che il Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania è istituito presso il Ministero dell'ambiente, e non più presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; prevede inoltre che il Comitato sia presieduto dal Ministro dell'ambiente e che la Commissione, prevista dal comma 2 del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sia presieduta dal rappresentante del Ministero dell'ambiente; affida infine i compiti di segreteria del Comitato e il supporto tecnico per la Commissione alle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente;

il comma 3 attribuisce al Ministero dell'ambiente l'esercizio delle funzioni – già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo; in particolare si stabilisce che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord vengano individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta del Ministero dell'ambiente, e non più su proposta della Presidenza del

Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche; viene altresì previsto che l'apposito accordo di programma venga sottoscritto non più dal Presidente del Consiglio dei ministri, bensì dal Ministro dell'ambiente e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata;

il comma 4 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungendo alle materie di competenza del Ministero dell'ambiente, le politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse nonché il coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati; viene inoltre modificata la norma relativa al conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero dell'ambiente;

il comma 5 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente, si provveda alla quantificazione puntuale e al trasferimento delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite;

il comma 6 demanda ad un regolamento di organizzazione, da emanare con D.P.R., l'adeguamento delle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente;

il comma 7 stabilisce infine l'invarianza finanziaria delle predette disposizioni;

all'articolo 4, il comma 1 dispone la soppressione del Dipartimento Casa Italia, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», e l'affidamento delle relative funzioni alla Presidenza del Consiglio;

il comma 2 stabilisce che la parte di risorse del Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 – destinata al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici – confluisce nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere utilizzata esclusivamente per le verifiche di vulnerabilità degli edifici ricadenti nella zona sismica 1;

il comma 3 reca infine modifiche all'articolo 1, commi 487-489, della legge di bilancio per il 2017, in materia di interventi di edilizia scolastica;

ritenuto auspicabile che:

poiché la riorganizzazione prevista dal testo in esame incide sul Comitato interministeriale previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n.136 del 2013, per le azioni e interventi di monitoraggio e tutela dei territori della regione Campania, sia resa disponibile la rendicontazione delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti dal Comitato stesso;

in relazione alla prevista soppressione dell'Unità di missione dissesto idrogeologico (articolo 2, comma 3), sia assicurata una adeguata informazione circa le modalità con cui saranno utilizzate le risorse disponibili

per la realizzazione dei progetti e vengano rese note le attività svolte insieme ai precedenti risultati raggiunti dall'Unità di missione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 5, sia stabilito un termine per l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto avente ad oggetto la puntuale quantificazione e il trasferimento delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite;

analogamente all'articolo 2, comma 7, sia previsto un termine per l'emanazione del regolamento di organizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988, per l'adeguamento delle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 24 luglio 2018

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(624) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio 2018.

Il sottosegretario MOLTENI interviene sul provvedimento in titolo, rammentando come sullo stesso vi sia stata un'ampia condivisione nella Commissione di merito.

Per quanto riguarda i tempi di consegna delle unità navali, tema sollevato dalla senatrice Bonino, afferma come questi saranno estremamente rapidi, al fine di consentire alla Guardia costiera libica di operare nel più breve tempo possibile. In particolare, la consegna delle due unità della Guardia di Finanza è prevista per il 25 luglio e il 15 settembre, mentre le dieci motovedette delle Capitanerie di Porto saranno pronte giù alla fine del mese corrente e saranno caricate su un vettore e trasportate in Libia entro il mese di ottobre.

In relazione ad alcune questioni sollevate anche dal senatore Pittella nella precedente seduta, evidenzia come il decreto in esame operi in via d'urgenza e che per tale motivo si è fatto ricorso a risorse nazionali, di più rapida

disponibilità rispetto alle procedure di richiesta di finanziamento da parte dell'Unione europea, precisando che ciò non preclude l'utilizzo in futuro di fondi europei. Specifica, inoltre, che per la copertura è stata confermata la disponibilità e la piena utilizzabilità del Fondo speciale del Ministero Affari esteri, utilizzato per provvedimenti attuativi di obblighi internazionali, oltreché per disegni di legge di autorizzazione alla ratifica.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) ritiene necessario che i costi delle unità navali siano stimati con precisione e vadano accollati al bilancio dell'Unione unitamente ai 2,5 milioni di euro già quantificati nel disegno di legge.

Al riguardo, il sottosegretario MOLTENI precisa che il valore inventariale delle unità oggetto di cessione ammonta a circa 224 mila euro per le dieci motovedette della Guardia costiera e a circa 419 mila euro per quelle della Guardia di Finanza.

Interviene quindi il senatore PITTELLA (*PD*) per ringraziare il Sottosegretario per la puntualità delle risposte fornite e per ribadire l'opportunità di inserire nel parere anche la questione della formazione del personale che dovrà utilizzare le unità navali cedute.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*), nel preannunciare il suo voto contrario al provvedimento in esame, stigmatizza come il testo si ispiri ad una sorta di continuità di fondo con i precedenti accordi intercorsi tra l'Italia e la controparte libica sin dal 2008. Sul punto, afferma conseguentemente la sua netta contrarietà. Ritiene inoltre del tutto irragionevole rafforzare la Guardia costiera libica, essendo notorie le estreme difficoltà del Governo di Al-Sarraj nel controllo del Paese, con il rischio che le unità navali cedute vadano piuttosto a rafforzare le varie milizie presenti sul territorio. Anche l'affermazione sul rispetto del diritto internazionale, dal quale si ritiene di non poter prescindere, è poco rispettosa delle gravissime criticità in essere sul rispetto dei diritti umani, come ampiamente documentato. Le stesse Nazioni Unite hanno un limitato accesso ai campi esistenti in Libia e solo con finalità di monitoraggio della situazione.

Quando si parla quindi di voler rimpatriare in Libia i migranti che arrivano sul territorio italiano, come alcuni esponenti dell'attuale Governo ritengono di poter fare, si dimentica tutto questo e si descrive una situazione non corrispondente alla realtà. Ritiene, pertanto, che gli accordi in essere con la Libia, radicalmente in violazione delle Convenzioni internazionali, vadano interrotti e rivisti nell'ambito di un dialogo che abbia come primo punto il rispetto dei diritti umani. La Libia non è un «luogo sicuro» ai sensi delle Convenzioni internazionali, come emerge chiaramente da tutti i rapporti internazionali.

Dopo aver accennato anche alla situazione di criticità in Niger, la senatrice ribadisce il suo fermo dissenso all'atto in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 15.05, riprende alle ore 15.10.

Il relatore LOREFICE (*M5S*) esprime rispetto per le posizioni della senatrice Bonino, ma osserva come il decreto-legge in esame abbia un carattere limitato, teso a fornire mezzi civili e non militari, come primo atto concreto nei confronti di una situazione di caos nella gestione dei fenomeni migratori, non più sostenibile. Illustra, quindi, uno schema di parere favorevole che attesta come il provvedimento in esame non presenti profili di contrasto con l'ordinamento europeo e sia in linea con le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*), nel preannunciare il suo voto favorevole, rimarca come il rispetto dei diritti umani sia patrimonio comune di tutte le forze politiche e non solo di alcune. A suo avviso, peraltro, le atrocità che vengono registrate in Libia sono anche il frutto di politiche, sbagliate, volte a non porre un freno all'immigrazione incontrollata dai Paesi africani. Il flusso di migranti che così si determina finisce inevitabilmente nei campi libici, da cui conseguono le gravi criticità richiamate.

Sullo schema di parere formulato dal relatore, formula alcune osservazioni relative al passaggio sul rispetto del diritto internazionale e sulla necessità di richiedere che i costi siano posti a carico del bilancio europeo.

Il senatore PITTELLA (*PD*) ritiene necessario permettere che le strutture pubbliche cui sono attinte le unità navali cedute alla Libia si vedano reintegrate nella loro disponibilità operativa in tempi rapidi.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene di poter riformulare lo schema di parere rafforzando il passaggio sull'aiuto finanziario e materiale dell'Unione, che si reputa possa essere richiesto anche per il costo delle operazioni di cessione dei mezzi di cui all'oggetto del decreto in conversione, comprensivo del valore inventariale delle unità navali.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni come riformulato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (n. 25)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio 2018.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), relatrice, illustra un nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi. Rispetto alla versione precedente, si chiarisce che la direttiva 2014/57/UE non è stata formalmente recepita in quanto l'ordinamento interno già prevede sanzioni penali per la repressione degli abusi di mercato, contenute negli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF). In riferimento all'articolo 4, comma 14, dello schema, che modifica l'articolo 187-*sexies* del TUF sulla confisca, limitandola al prodotto e profitto dell'illecito, ed eliminandola per quanto riguarda i beni utilizzati per commettere l'abuso, si specifica che la modifica, colpendo il soggetto attivo dell'illecito, costituisce un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante. In riferimento infine all'articolo 4, commi 9 e 10, che modifica gli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF, riferiti alle sanzioni amministrative per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, svolge alcune valutazioni in merito al mantenimento del doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, richiamando la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale.

La senatrice GINETTI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando la coerenza dell'atto del Governo rispetto agli atti europei da attuare e il passaggio relativo alla confisca.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (n. 31)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio 2018.

La senatrice PUCCIARELLI (*L-SP*) chiede un ulteriore approfondimento sull'atto in titolo.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*), relatrice, si dichiara disponibile a svolgere un supplemento di riflessione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 624**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il provvedimento in esame incrementa la capacità operativa della Guardia costiera libica nelle attività di controllo e di sicurezza attraverso la cessione a titolo gratuito, da parte del Governo italiano, di unità navali, nonché assicurando le risorse necessarie per garantirne la manutenzione e lo svolgimento di attività addestrative e di formazione del personale;

valutato che, in tal modo, si mira ad assicurare una maggiore sicurezza della navigazione nel Mediterraneo, inclusa la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di salvaguardare la vita umana in mare, nonché contrastare i traffici di esseri umani. Il rafforzamento del pattugliamento delle frontiere meridionali dell'Unione europea, anche da parte dei Paesi di confine, non può prescindere dal rispetto del diritto internazionale ed è necessario agire tramite le Istituzioni europee e le Nazioni Unite per evitare gravi compromissioni dei diritti umani, prevenendo forme di tortura, trattamenti inumani e degradanti e riduzione in schiavitù dei migranti nei Paesi di transito;

considerato che, proprio nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno scorso, l'Unione europea si è impegnata a intensificare gli sforzi per porre fine alle attività dei trafficanti dalla Libia o da altri Paesi, accrescendo tra l'altro il suo sostegno alla Guardia costiera libica e ricordando la necessità che gli Stati membri assicurino il controllo efficace delle frontiere esterne dell'UE, con l'aiuto finanziario e materiale dell'Unione stessa, che si richiede anche per la copertura del costo della cessione dei mezzi di cui all'oggetto del decreto-legge in conversione, comprensivo del valore inventariale delle unità navali, indicato dal Governo durante l'esame del provvedimento in Commissione;

valutato che il provvedimento in esame non presenta profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea ed è in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 25

La 14^a Commissione permanente,

considerato che il regolamento (UE) n. 596/2014, entrato in vigore il 3 luglio 2016, ha istituito un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*), comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, prevedendo una serie di strumenti di trasparenza e di comunicazione a tutela del buon funzionamento del mercato finanziario regolamentato;

considerato, inoltre, che accanto al regolamento sugli abusi di mercato, che detta anche obblighi sanzionatori di natura amministrativa, la direttiva 2014/57/UE richiede che tutti gli Stati membri armonizzino anche le proprie legislazioni penali sui reati per gli abusi di mercato;

ricordato al riguardo che la direttiva 2014/57/UE non è stata formalmente recepita in quanto l'ordinamento interno già prevede sanzioni penali per la repressione degli abusi di mercato, contenute negli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria –TUF);

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede ad assicurare la piena attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle sue parti non direttamente applicabili, attraverso le corrispondenti modifiche al TUF,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

1) in riferimento all'articolo 3, che reca modifiche alla disciplina degli emittenti di strumenti finanziari, il comma 6 prevede una serie di modifiche all'articolo 114 del TUF in materia di comunicazioni al pubblico. In particolare, viene eliminata la disposizione che demandava alla CONSOB di stabilire le modalità e i termini della comunicazione sulle informazioni privilegiate, poiché tali modalità sono ora dettate dalle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA il 28 settembre 2015 e adottate dalla Commissione europea.

Rimane, tuttavia, vigente – all'articolo 113-ter, comma 3, del TUF – l'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate anche «tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea», ribadito poi all'articolo 114, comma 1.

Tale previsione di modalità ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni europee risulterebbe non in linea con il regolamento europeo, la cui funzione è quella di armonizzazione della disciplina negli Stati membri, stabilendo un quadro più uniforme e più rigoroso per tutelare l'integrità del mercato ed evitare il rischio di potenziale arbitraggio normativo. Si invita, pertanto, la Commissione di merito a suggerire le opportune modifiche agli articoli 114, comma 1, e 113-ter, comma 3, del TUF;

2) in riferimento allo stesso comma 6 dell'articolo 3 dello schema, che modifica il comma 3 dell'articolo 114 del TUF al fine di prevedere che le spiegazioni relative al ritardo nella comunicazione all'autorità competente delle informazioni privilegiate debbano essere fornite solo su richiesta della medesima autorità, si evidenzia che tale limitazione è prevista facoltativamente dal regolamento europeo all'articolo 17, paragrafo 4, comma 3, e che in tal modo si consente all'autorità competente di concentrare le attività istruttorie ai soli casi che presenteranno maggiori elementi di attenzione;

3) l'articolo 4, comma 14, modifica l'articolo 187-*sexies* del TUF sulla confisca, limitandola al prodotto e profitto dell'illecito, ed eliminandola per quanto riguarda i beni utilizzati per commettere l'abuso. La modifica, colpendo il soggetto attivo dell'illecito, costituisce un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante tramite il criterio di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), della legge di delegazione europea 2016-2017, che aveva chiesto di assicurare che la confisca avesse ad oggetto, anche per equivalente, il solo profitto derivato dagli abusi di mercato vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014, al fine di evitare effetti sproporzionati, in coerenza con lo stesso regolamento europeo;

4) lo schema di decreto, all'articolo 4, commi 9 e 10, modifica gli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF, riferiti alle sanzioni amministrative per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, mantenendo il modello sanzionatorio previsto dall'ordinamento interno e incentrato su un doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo. Gli incipit dei predetti articoli iniziano infatti mantenendo la locuzione «salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato».

Si tratta del mantenimento di una deroga al principio di specialità che, in caso di coesistenza tra una sanzione penale e una sanzione amministrativa per lo stesso fatto, postula l'applicazione della disposizione speciale.

La deroga è tuttavia giustificata sotto il profilo dell'ordinamento europeo poiché, da un lato, la direttiva 2014/57/UE obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni penali per le fattispecie di abusi di mercato e, dall'altro, il regolamento 596/2014 prevede esso stesso la punibilità in via amministrativa degli abusi di mercato.

Peraltro, il considerando n. 23 della direttiva 2014/57/UE prevede che nell'applicare la normativa nazionale di recepimento della direttiva, gli Stati membri devono garantire che l'irrogazione di sanzioni penali

per i reati ai sensi della direttiva e di sanzioni amministrative ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 non violi il principio del *ne bis in idem*.

Al riguardo, si evidenzia che la normativa esistente, così come la riformulazione di cui al presente schema, non risulta incoerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, espressa nelle tre sentenze del 20 marzo 2018 sul principio *ne bis in idem* (sentenze Menci C-524/15, Garlsson Real Estate C-537/16, Di Puma C-596/16 e C-597/16). Per tali decisioni, il cumulo di sanzioni penali e amministrative è legittimo solo se strettamente necessario per il conseguimento dell'obiettivo consistente nel proteggere l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari.

Si tratta di beni giuridici la cui importanza e rilevanza sistemica non può che richiedere tutele rafforzate per i cittadini, anche con la previsione di un parziale cumulo sanzionatorio, come previsto dalla normativa in esame.

Potrebbe invece essere valutato con maggiore attenzione il profilo della connessione materiale e temporale tra i procedimenti penale e amministrativo per lo stesso fatto. In tal senso, infatti, la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo (sentenza del 15 novembre, A e B contro Norvegia) e della Corte costituzionale (sentenza n. 43 del 2018) non ritiene violato il principio *ne bis in idem* allorché tra il procedimento penale e il procedimento amministrativo vertenti sullo stesso fatto (come accade nei procedimenti per abusi di mercato) vi sia un legame materiale e temporale sufficientemente stretto: *«legame temporale e materiale sono requisiti congiunti; ... il legame temporale non esige la pendenza contemporanea dei procedimenti, ma ne consente la consecutività, a condizione che essa sia tanto più stringente, quanto più si protrae la durata dell'accertamento; ... il legame materiale dipende dal perseguimento di finalità complementari connesse ad aspetti differenti della condotta, dalla prevedibilità della duplicazione dei procedimenti, dal grado di coordinamento probatorio tra di essi, e soprattutto dalla circostanza che nel commisurare la seconda sanzione si possa tenere conto della prima, al fine di evitare l'imposizione di un eccessivo fardello per lo stesso fatto illecito»*.

Si ritiene che tale stretto legame sussista per due ordini di ragioni. In primo luogo, l'articolo 187-*decies* del TUF disciplina un articolato modulo di collaborazione tra autorità giudiziaria e CONSOB quando esse vengano a conoscenza di fatti riguardanti la disciplina degli abusi di mercato. In secondo luogo, il comma 17 dell'articolo 4, che sostituisce l'attuale testo dell'articolo 187-*terdecies*, al fine di estendere il cumulo integrale delle sanzioni, prevede che l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, e dispone che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata. Tale ultima norma è, peraltro, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera f) dell'articolo 8 della legge di delegazione europea 2016-2017.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 24 luglio 2018

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 12 alle ore 12,20.

